C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333
Approvazione del «Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Rilevato che il suddetto Regolamento prevede quanto segue:

- l'operatore del settore alimentare (OSA) deve garantire il rispetto degli obiettivi di sicurezza della legislazione alimentare nello stabilimento/allevamento posto sotto il suo controllo;
- le Autorità Competenti (AC) organizzano i controlli ufficiali al fine di garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- l'EFSA (European Food Safety Authority) assiste le Istituzioni Europee e gli Stati membri nelle loro attività di policy in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, attraverso l'emanazione di pareri scientifici sulla gestione dei rischi sanitari correlati con la produzione di derrate alimentari e con il consumo di alimenti;

Preso atto che l'EFSA:

- ha prodotto una corposa mole di pareri scientifici per assistere i gestori del rischio nell'assumere decisioni adeguate e nell'agire nel modo più opportuno. Gli esperti hanno valutato questioni come il rischio di trasmissione e diffusione dell'influenza aviaria, e il rischio che ceppi di LPAI mutino in ceppi di HPAI. Hanno fornito consulenza in materia di biosicurezza e misure di controllo;
- ha pubblicato un documento scientifico con le misure di biosicurezza da attuare nelle aziende avicole classificate ad alto o basso rischio di diffusione dell'influenza aviaria;
- raccomanda di elaborare linee guida di biosicurezza adattate alle esigenze delle singole aziende, preferibilmente prima del verificarsi di un focolaio;

Considerato che:

- per svolgere le proprie attività scientifiche, l'EFSA scambia informazioni con le autorità nazionali di sicurezza alimentare, la Commissione europea, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e altre organizzazioni internazionali (OMS, OIE etc.);
- a partire dal gennaio 2019 l'EFSA ha iniziato ad analizzare i dati raccolti dagli Stati membri sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e negli uccelli selvatici. I risultati saranno pubblicati sotto forma di rapporti annuali;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali […];
- il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 concernente nuove misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame attraverso i volatili selvatici dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 che attua il T.U.L.L.S.S. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) declinando:

- le norme generali, comprese quelle sulla vigilanza veterinaria permanente;
- le norme speciali da adottare nella lotta alle specifiche malattie infettive;
- le sanzioni per chi infrange il Regolamento;

Visti:

- l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m, e i «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»;
- il d.m. 25 giugno 2010 «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale»;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
- il decreto 13 novembre 2013 «Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9»;
- il d.m 14 marzo 2018 concernente la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1 comma 509 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018;
- l'Accordo Stato – Regioni, in materia di rafforzamento della sorveglianza in materia di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rep 125 del 25 luglio 2019;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5586 del 19 settembre 2016, «Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria (I.A.)»;
- la d.g.r. n. 345 del 16 luglio 2018, «Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell'avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (di concerto con l'assessore Rolfi)» e smi.;
- il d.d.g. n. 11358 del 5 dicembre 2012 e s.m.i. «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;
- il d.d.u.o. n. 15906 del 5 novembre 2018 «Attuazione del protocollo operativo per l'utilizzo da uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria – Dispositivo del Ministero della Salute DGSAF n. 0021498 del 3 settembre 2018»;
- il d.d.u.o. n. 18115 del 11 dicembre 2019 «Influenza aviaria, approvazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'accordo Stato - Regioni- PPAA del 25 luglio 2019»;

Visto il «Piano di sorveglianza nazionale per l'Influenza Aviaria relativo all'anno 2020», acquisito agli atti dell'istruttoria;

Considerato che i provvedimenti sopra citati dispongono in merito alle:

- modalità di implementazione del programma di sorveglianza del pollame;
- modalità di implementazione del programma di sorveglianza degli uccelli selvatici;
- aree territoriali ad alto rischio in cui attuare un monitoraggio con frequenza elevata e quelle a rischio medio da sottoporre a monitoraggio con frequenza meno elevata;

Dato atto che il metodo di sorveglianza da attuare è stato definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori;
- presenza di aree ad alta densità di aziende avicole;
- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;
- situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie);
- flusso e tipologia di scambi commerciali;
- tipologia produttiva e misure di biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell'azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multietà e multi-specie);
- presenza di aziende avicole free-range in cui il pollame o altri volatili possono entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali);

Esaminato che in base al rischio di introduzione e/o di diffusione dei virus di Influenza Aviaria devono essere testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali);

Evidenziato che le Regioni a più elevata vocazione avicola sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Piemonte (70% delle produzioni avicole nazionali);

Valutato che:

- l'influenza aviaria è una malattia virale che colpisce per lo più gli uccelli selvatici. Questi fungono da serbatoio e possono eliminare il virus attraverso le feci. Solitamente tali uccelli non si ammalano, ma possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici come polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile;
- i virus dell'influenza aviaria si possono trasmettere da azienda ad azienda tramite i mezzi meccanici, gli attrezzi e strumenti contaminati, le macchine, i mangimi, le gabbie, o perfino gli indumenti degli operatori;
- l'influenza nel pollame, sia nella forma causata da ceppi a bassa patogenicità (LPAI) sia da ceppi ad alta patogenicità (HPAI), è un rischio immanente nell'ambito degli scambi commerciali sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Questa malattia, soprattutto quando sostenuta da ceppi altamente patogeni, ha conseguenze devastanti, non solo per l'elevato tasso di mortalità che può essere raggiunto, ma anche per il forte impatto economico che ne consegue, derivante sia dall'adozione di una politica di eradicazione, sia dalle restrizioni al commercio imposte ai paesi sede di focolai;
- l'importanza del controllo sanitario per questa malattia non è legata solo a un problema di sanità animale ma anche di sanità pubblica. Considerato che questi virus possono andare incontro a fenomeni di mutazione, esiste possibilità che da un serbatoio animale possa originare un nuovo virus per il quale la popolazione umana risulta suscettibile dando modo alla malattia di trasmettersi all'uomo con la possibilità di estendersi a livello globale, provocando quindi una pandemia;

Vagliato che sussiste la necessità di adeguare le vigenti disposizioni regionali in materia di prevenzione e controllo dell'Influenza Aviaria alle nuove previsioni della legislazione unionale, verticale e orizzontale, e del Piano nazionale sopraccitato;

Visto il «Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria», in allegato al presente provvedimento (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);

Precisato che tale Piano è stato condiviso con i Dipartimenti Veterinari delle ATS lombarde e con le Associazioni di categoria;

Rilevato che il suddetto Piano attua e contestualizza le misure sanitarie della legislazione unionale e del già menzionato Piano nazionale, in particolare disciplina la modalità di:

- identificare le aree ad alto rischio di introduzione del virus, in base all'analisi territoriale, in virtù anche della presenza di avifauna selvatica e alla presenza di allevamenti intensivi di specie considerate a rischio;
- adottare le misure di prevenzione per la diffusione del virus, sulla base del rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;
- individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;
- attivare un sistema rapido per la diagnosi precoce in caso di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici;

Ritenuto di approvare il «Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);

Considerato che l'elevata densità zootecnica di una determinata area costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di malattie diffusive e, in particolare, di influenza aviaria, e che quindi è opportuno disporre di norme che mitighino tale rischio nel caso in cui gli OSA:

- attivino nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumentino la consistenza dei capi allevati;
- procedano ad opere di ristrutturazione;
- cedano la proprietà dell'allevamento;

Considerato altresì che gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) devono assicurare il rispetto degli obiettivi di sicurezza della «legislazione alimentare»;

Vagliato che per contenere il rischio di infezione da influenza aviaria:

- è opportuno prevedere nei casi sopraindicati il preventivo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio;
- il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il suddetto parere favorevole sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

Considerato in particolare che nei seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;
- il Servizio Veterinario rilascerà il succitato parere favorevole di competenza, anche
- previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:
- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

Valutata inoltre l'opportunità di prevedere, in alcuni casi, la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;

e previa acquisizione del parere tecnico – scientifico di un gruppo di esperti, del quale fanno parte rappresentanti delle ATS e dell'IZSLER (Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale), coordinati dalla Regione;

Precisato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il «Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria», parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A - Piano Influenza Aviaria);

2. di statuire che il suddetto Piano sostituisce il Piano precedente approvato con d.g.r. n. 5586/2016;

3. di stabilire che, al fine di contenere il rischio di infezione da influenza aviaria, nel caso in cui gli OSA:

- attivano nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumentano la consistenza dei capi allevati;
- procedono ad opere di ristrutturazione;
- cedono la proprietà dell'allevamento;
- il Servizio Veterinario competente per territorio rilascia il relativo parere favorevole preventivo sulla scorta della veri-

fica della corretta applicazione di tutte le norme di biosicurezza relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali;

4. di stabilire altresì che, limitatamente ai seguenti casi:

- nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- aumento della consistenza dei capi allevati;

il Servizio Veterinario rilascia il relativo parere favorevole di competenza, anche previa verifica del rispetto dei seguenti ulteriori parametri:

- distanza tra allevamenti di tacchini: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 3 Km;
- distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico, da altri allevamenti avicoli: superiore o uguale a 1,5 Km;
- distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico: superiore o uguale a 1 Km;

5. di prevedere, in alcuni casi, la deroga all'obbligo del rispetto dei parametri sopra elencati, su richiesta motivata dell'OSA all'ATS territorialmente competente, che dispone in merito sulla base dei seguenti criteri:

- situazione epidemiologica;
- contesto zootecnico locale, anche in relazione alle specie avicole allevate nonché delle modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- livello di biosicurezza dell'allevamento, fatti salvi ovviamente i requisiti previsti dalla norma;
- presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con altri allevamenti e con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti;
- e previa acquisizione del parere tecnico – scientifico di un gruppo di esperti, del quale fanno parte rappresentanti delle ATS e dell'IZSLER (Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale), coordinati dalla Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ALLEGATO A

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARIA (I.A.)

SEZIONE A

Obiettivi e Normativa

Gli obiettivi generali del presente Piano di controllo e sorveglianza nei confronti dell'influenza aviaria sono*:*

1. *Identificare le aree ad alto rischio di introduzione del virus, in base all'analisi territoriale, in virtù anche della presenza di avifauna selvatica e alla presenza di allevamenti intensivi di specie considerate a rischio;*
2. *Adottare le misure di prevenzione per la diffusione del virus, sulla base del rischio di introduzione del virus influenzale in aree densamente popolate di avicoli;*
3. *Individuare l'eventuale presenza di virus dell'influenza aviaria negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici;*
4. *Attivare un sistema rapido per la diagnosi precoce in caso di trasmissione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.*

Normativa di riferimento*:*

- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 concernente nuove misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame attraverso i volatili selvatici dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);
- Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- O.M. 26/08/2005 e s.m, e i *"Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile*"
- D.M. 25/06/2010 "*Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale"*
- D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 recante "*Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"*
- Decreto 13 novembre 2013 *"Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9"*
- D.M 14 marzo 2018 concernente la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1 comma 509 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018;
- Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria
- Accordo Stato – Regioni, in materia di rafforzamento della sorveglianza in materia di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, rep 125 del 25 luglio 2019
- *DDG n. 11358 del 5 dicembre 2012 e smi "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"*
- *DGR XI/345 del 16 luglio 2018, "Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell'avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (di concerto con l'assessore Rolfi)" e smi.*

- *DDUO n. 15906 del 5 novembre 2018 "Attuazione del protocollo operativo per l'utilizzo da uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria – Dispositivo del Ministero della Salute DGSAF n. 0021498 del 03/09/2018"*
- *DDUO n. 18115 del 11 dicembre 2019 "Influenza aviaria, approvazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'accordo Stato - Regioni- PPAA del 25 luglio 2019"*

SEZIONE B

Definizioni:

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) **Pollame**: animali della specie *Gallus gallus*, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) **Allevamento avicolo (di seguito allevamento)**: allevamento non rientrante nella definizione di cui al successivo punto c e d(?);

c) **Allevamento familiare**: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004;

d) **Allevamento di svezzamento**: l'azienda il cui pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti familiari di cui alla lettera c);

e) Unità epidemiologica: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve prevedere anche la corretta tracciabilità delle uova e degli animali**;**

f) **Unità produttiva:** la minima unità strutturale in cui è articolato l'allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso;

g) **Detentore**: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione degli animali, anche temporaneamente (es: durante il trasporto o in un mercato);

h) **Proprietario**: qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali;

i) **Commerciante:** il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali (commerciante al dettaglio) e/o ad altri commercianti/svezzatori (commerciante all'ingrosso) e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;

j) **Filiera avicola rurale:** l'insieme degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti;

k) **Allevamenti accreditati per il commercio in ambito extraregionale:** allevamenti di svezzamento che effettuano un commercio all'ingrosso degli animali anche in ambito extraregionale e che rispettano i requisiti strutturali e gestionali di cui al presente provvedimento e che sono accreditati dall'ATS territorialmente competente;

l) **Allevamenti autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati avicoli:** allevamenti di svezzamento autorizzati dall'ATS, in base al presente provvedimento, a commercializzare gli animali anche attraverso tali eventi;

m) **Vuoto sanitario:** periodo, non inferiore a tre giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;

n) **Vuoto biologico:** periodo specifico per ogni specie allevata, comunque non inferiore a 7 giorni, che intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento o dell'unità produttiva ed il suo ripopolamento.

o) **Veterinario incaricato:** Veterinario incaricato dall'ATS ad espletare specifiche funzioni;

p) **Focolaio**: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte del Centro di Referenza Nazionale;

q) **Zone ad alto rischio:** comuni i cui territori sono elencati nell'**Allegato I e II** e si suddivide in zona A e B;

r) **Zona A** (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione) Comprendente alcuni comuni della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova facenti parte dall'ex area di monitoraggio intensivo e altri comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona (**Allegato I**);

s) **Zona B**, (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione), comprendente alcuni comuni della provincia di Brescia e Mantova, facenti parte dell'ex area di vaccinazione (**Allegato II**).

SEZIONE C

Norme e requisiti generali

Il parere scientifico dell'EFSA sull'influenza aviaria pubblicato il 16 ottobre 2017, nella valutazione del rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE ha analizzato i metodi di sorveglianza e monitoraggio implementati verso questa malattia e ha affermato che i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune misure di gestione aziendale tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame. Con il medesimo documento, l'EFSA ha confermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività.

1. Aree a rischio:

Il DM 14 marzo 2018 individua, in base a specifici parametri, la **regione Lombardia come regione ad alto rischio di l'introduzione e diffusione dell'influenza aviaria.**

In base ai criteri di cui all'art. 3, comma 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, sono state inoltre definite, come sancito dall'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2019, le zone a rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria.

Tali zone sono state distinte in:

- **Zona A** ➔ zona ad alto rischio di introduzione e di diffusione
- **Zona B** ➔ zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione

In Regione Lombardia (DDUO 18115/2019):

- **La zona A** (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione) Comprendente alcuni comuni della provincia di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova facenti parte dall'ex area di monitoraggio intensivo e altri comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona (**Allegato I**);
- **La zona B**, (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione), comprendente alcuni comuni della provincia di Brescia e Mantova, facenti parte dell'ex area di vaccinazione (**Allegato II**).

2. Anagrafe degli allevamenti avicoli

Nella Banca Dati Regionale (BDR)/Banca dati Nazionale (BDN) devono essere registrati e georeferenziati tutti gli allevamenti in cui sono allevati o custoditi avicoli, ivi compresi gli allevamenti di svezzamento e i commercianti, con esclusione dall'obbligo di registrazione solo per gli allevamenti non commerciali con meno di 50 capi (d. lgs 25 gennaio 2010, n. 9 modificato dalla legge 27 dicembre 2017).

Anche gli allevamenti familiari, con meno di 50 capi, che per motivi epidemiologici sono sottoposti a periodici piani di controllo e monitoraggio devono essere registrati nell'anagrafe informatizzata BDR/BDN e georeferenziati.

La registrazione degli allevamenti avicoli e l'aggiornamento delle informazioni previste devono essere effettuate conformemente alle modalità di cui al Decreto 13 novembre 2013 e smi.

3. Nuovi allevamenti avicoli

Considerato che l'elevata densità zootecnica di una determinata area, anche in relazione alla specie allevata, tipologia di allevamento ed indirizzo produttivo, costituisce un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di malattie diffusive e, in particolare, di influenza aviaria, in caso di:

- Nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi avicoli, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
- Aumento della consistenza dei capi allevati;
- Ristrutturazioni;

è necessario ottenere il parere favorevole da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, sulla scorta della verifica della corretta applicazione di tutte le **norme di biosicurezza** relative ai requisiti strutturali, funzionali e gestionali.

Inoltre, al fine di contenere le aree produttive ad alta densità di specie a rischio di infezione dal virus dell'influenza aviaria sul territorio regionale, nel caso di:

- Nuovi allevamenti (ovvero nuovi insediamenti produttivi avicoli, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento) e
- Aumento della consistenza dei capi allevati;
- ristrutturazioni/adeguamenti strutturali che implicano un aumento dei capi allevati

il Servizio Veterinario rilascerà il succitato parere favorevole di competenza, previa verifica del rispetto dei seguenti **ulteriori parametri**:

- Distanza tra allevamenti di tacchini➔ superiore o uguale a 3 Km;
- Distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori, sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico d'allevamento➔ superiore o uguale a 3 Km;
- Distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico d'allevamento ➔ superiore o uguale a 3 Km;
- Distanza tra allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico d'allevamento, da altri allevamenti avicoli ➔ superiore o uguale a 1,5 Km;
- Distanza tra allevamenti avicoli diversi da allevamenti di tacchini o allevamenti a lunga vita (sia in fase pollastra che di deposizione) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico d'allevamento ➔ superiore o uguale a 1 Km.

L'ATS territorialmente competente, su richiesta dell'allevatore, può consentire una deroga ai parametri sopra elencati, a seguito di una valutazione che tenga conto in particolare dei seguenti parametri:

- Situazione epidemiologica;
- Contesto zootecnico locale, in relazione a specie avicole allevate, modalità di allevamento e indirizzo produttivo;
- Livello di biosicurezza dell'allevamento oggetto di deroga;
- Livello di rischio della specie che si intende allevare, rispetto a quella allevata (in caso di cambio specie);
- Ulteriori fattori di rischio, quali la vicinanza con impianti che ricevono pollina da altri allevamenti.

Ai fini della suddetta valutazione, l'ATS si avvale di un nucleo di esperti con funzione di supporto tecnico-scientifico, coordinati dalla Regione e individuati tra il personale dell'IZSLER/OEVR e delle

ATS. La richiesta e gestione delle deroghe deve essere conforme alle procedure di cui all'**Allegato IX**.

Tale deroga non è comunque applicabile:

nella zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione **(zona B); in tale zona potrà essere solo eventualmente derogato il cambio in specie diverse dai** tacchini (da carne e riproduzione), galline ovaiole, riproduttori Gallus gallus e anatidi

o

qualora la distanza da:

- Qualsiasi altro allevamento avicolo sia inferiore o uguale a 500 metri;
- Impianti che ricevono/utilizzano pollina (es. biogas) da altri allevamenti sia inferiore o uguale a 500 m;
- Allevamenti suinicoli intensivi sia inferiore o uguale a 500 m (vincolante solo per i nuovi allevamenti avicoli).

Inoltre, in considerazione del potenziale rischio sanitario:

- La distanza tra nuovi impianti che ricevono/utilizzano pollina o variazioni della composizione della alimentazione del biogas con l'implementazione della pollina di impianti già preesistenti, da allevamenti avicoli, non può essere inferiore o uguale a 500 m;
- La distanza tra nuovi allevamenti suinicoli intensivi da insediamenti produttivi avicoli intensivi non può essere inferiore o uguale a 500 m.

Tale deroga è da intendersi revocata qualora:

- trascorsi 12 mesi dal rilascio della stessa, i lavori necessari alla realizzazione di quanto richiesta non siano ancora iniziati;

oppure

- Trascorsi 3 anni dall'inizio dei lavori, gli stessi non siamo ancora ultimati.

In tali casi l'interessato dovrà ripresentare una nuova richiesta di deroga che sarà valutata anche in base alle disposizioni vigenti a quella data.

La procedura di rilascio delle deroghe da parte delle AATTSS relative alle distanze tra allevamenti sarà oggetto di verifica da parte della Regione, mediante audit.

3.a Allevamenti avicoli all'aperto

Nelle zone ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione **(zone B**), è vietata l'attivazione (nuovi o conversione in tale modalità) di **allevamenti avicoli all'aperto**, sia intensivi, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, che di svezzamento. In tale zona, gli allevamenti di tale tipologia, già attivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono garantire, sulla base della situazione epidemiologica e durante i periodi ritenuti più a rischio, l'allevamento degli animali al chiuso.

I periodi ritenuti più a rischio sono quelli legati ai flussi migratori degli uccelli selvatici o ad altri fattori di rischio individuati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per l'influenza aviaria - IZS delle Venezie.

Nelle zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione **(zone A**), è vietato l'allevamento all'aperto per periodi definiti, individuati dal Ministero della Salute, sentito il CRN-IZSVe, sulla base della situazione epidemiologica; gli allevamenti all'aperto, sia nuovi, sia preesistenti, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso in tali periodi.

La Regione, a seguito di particolari situazioni di rischio epidemiologico, legate anche alla evidenza di circolazione virale (H5/H7) nell'avifauna selvatica, può stabilire l'obbligo di detenzione al chiuso dei volatili degli allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, di svezzamento delle aziende tipo agriturismo che allevano pollame e degli allevamenti familiari, estendendo il divieto eventualmente anche in zone diverse da quelle ad alto rischio

Nel restante territorio regionale, nel caso di attivazione/riconversione di allevamenti avicoli all'aperto, sia intensivi che di svezzamento, il parere favorevole di competenza del Dipartimento Veterinario sarà condizionato anche da una valutazione epidemiologica, congiunta con l'OEVR/Regione, dei diversi fattori di rischio a livello locale, tra cui l'abbondanza dell'avifauna selvatica.

In regione Lombardia, considerata la sensibilità di specie e il suo costante coinvolgimento nelle epidemie di influenza aviaria, sia ad alta che bassa patogenicità, che hanno interessato il territorio, è vietata l'attivazione di allevamenti di tacchini all'aperto o riconversione in tale tipologia di allevamento.

Al fine di garantire l'allevamento al chiuso dei volatili, negli allevamenti di selvaggina da penna da ripopolamento l'utilizzo di reti è consentito sia per la delimitazione laterale che per la copertura; per gli altri allevamenti è consentito l'utilizzo di reti solo per la delimitazione laterale.

4. Requisiti di biosicurezza negli allevamenti avicoli diversi dai familiari

Gli operatori del settore avicolo devono garantire l'applicazione costante e corretta delle seguenti misure di biosicurezza.

➢ Requisiti strutturali degli allevamenti

❑ I locali di allevamento (capannoni) debbono avere:

a) pavimento in cemento o in altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;

b) pareti e soffitti lavabili;

c) attrezzature lavabili e disinfettabili;

d) reti antipasserо su tutte le aperture, esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni;

e) accessi dotati di porte chiudibili;

f) strutture in buono stato di manutenzione;

g) ciascun capannone deve essere dotato di una struttura, non collocata all'aperto, cosiddetta "dogana danese", rappresentata da una barriera fisica che non consenta l'accesso diretto del personale nell'area dove si trovano gli animali, senza prima aver indossato calzature dedicate al singolo capannone.

Tutti gli allevamenti debbono avere:

a) Delimitazione dell'area di allevamento tale da garantire la separazione fisica da eventuali strutture (es abitazioni, depositi di materiale non inerente all'attività di allevamento…ecc..)

presenti nel perimetro aziendale e/o impedire facili accessi all'area di allevamento da punti diversi da quello definito alla successiva lettera b;

b) Idonee barriere all'ingresso per evitare l'accesso non controllato di persone e automezzi (cancelli o sbarre mobili), con presenza di idonei cartelli di divieto di accesso agli estranei;

c) Area per la disinfezione degli automezzi. Tale area deve essere:

- Antistante l'area di allevamento;
- Con fondo impermeabile (es. calcestruzzo/asfalto);
- Attrezzata per la disinfezione degli automezzi con apparecchiature fisse, a pressione, preferibilmente automatizzate; Laddove non fosse possibile l'automatizzazione dell'impianto di disinfezione dovrà essere disponibile una procedura di disinfezione validata dal Servizio veterinario competente in grado di garantire che tutti gli automezzi che entrano in allevamento siano sottoposti sistematicamente a disinfezione.

  Tali apparecchiature dovranno essere comunque obbligatoriamente fisse ed automatizzate nel caso di:

  - nuovi allevamenti (nuovi insediamenti produttivi, cambio della specie allevata e/o tipologia di allevamento);
  - ristrutturazioni;
  - aumento del numero di capi allevati;
  - **in tutti gli allevamenti avicoli presenti nella Zona A e B, a partire dal 1° gennaio 2021**;

  L'efficacia di diversi sistemi di disinfezione degli automezzi, esclusi i casi sopra esposti (nuovi allevamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, Zona A e B), dovranno essere valutati caso per caso dai competenti Dipartimenti Veterinari, in relazione a fattori di rischio quali ad esempio numero e frequenza ingressi automezzi, specie allevata, tipologia di automezzi in ingresso, livello di rischio dell'area.

  Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono passare per tale area ed essere disinfettati;

d) Area di parcheggio, per la sosta dei veicoli, sia del personale dell'azienda che dei visitatori, chiaramente identificata, esterna e separata dall'area di allevamento;

e) Agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili, di dimensioni minime pari all'apertura del capannone che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area;

f) I nuovi fabbricati destinati all'allevamento si deve prevedere il caricamento del mangime dall'esterno dell'area di allevamento;

g) Una superficie larga almeno un metro lungo tutto il perimetro esterno del capannone dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da attrezzi o qualsiasi altro materiale;

h) Aree di stoccaggio dei materiali d'uso e delle attrezzature (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

i) All'entrata di ogni allevamento deve essere allestita una zona filtro, posizionata in modo tale da permettere l'accesso diretto all'area di allevamento. L'accesso a tale area deve avvenire

esclusivamente attraverso la zona filtro; tale zona deve essere dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti e di calzature e tute specifiche; tale zona deve essere mantenuta pulita e in ordine;

j) Le attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) sono di norma dotazione di ogni singolo allevamento; se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita e comunque prima del loro successivo utilizzo;

k) Assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;

l) Deve essere prevista un'area dedicata e protetta per il deposito temporaneo dei rifiuti;

m) Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'ingresso in allevamento al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme di biosicurezza.

- Negli allevamenti di svezzamento, oltre a quanto specificatamente previsto dal DM 25 giugno 2010 e smi, ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.
- Negli allevamenti avicoli all'aperto, con l'obiettivo di evitare/limitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:
  - Il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;
  - Le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura;
  - L'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie;
  - Non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua;
  - Qualora richiesto dalla Autorità Sanitaria, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto. Al fine di garantire quanto sopra, devono essere presenti strutture e superfici in grado di ospitare gli animali al coperto. Tale requisito è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio, e per tutti i nuovi allevamenti avicoli all'aperto o riconversioni in tale modalità di allevamento;

In particolari situazioni epidemiologiche l'Autorità Sanitaria può rendere obbligatorie tali disposizioni, laddove applicabili, anche per gli allevamenti familiari all'aperto.

➢ Norme di conduzione:

- il detentore/proprietario ha l'obbligo di:

a) Notificare l'avvenuto accasamento di volatili al competente Dipartimento Veterinario, mediante la registrazione, direttamente o tramite delegato, dei dati relativi all'accasamento, nei tempi previsti dalla norma;

b) Tenere apposita registrazione di tutti i movimenti di animali da e verso l'azienda (**Allegato IV**), del personale esterno (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi (**Allegato IV a**);

c) Vietare l'ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento evitandone comunque il contatto diretto con i volatili;

d) Mettere a disposizione del personale del vestiario e calzature monouso o, in alternativa, lavabile e pulito, da utilizzare per ogni accesso in allevamento;

e) Consentire l'accesso all'area di allevamento solo ad automezzi strettamente legati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione in ingresso all'area di allevamento;

f) Predisporre e mettere in atto un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

g) Predisporre e mettere in atto un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi;

h) Lavarsi adeguatamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa;

i) Verificare che tutte le persone che accedono, a vario titolo, in allevamento, attuino correttamente le procedure di biosicurezza previste dalla norma;

j) Avvalersi di personale, anche saltuario, che non detiene volatili propri; a tal fine il personale sottoscriverà specifica dichiarazione;

k) Assicurare che il personale di cui si avvale per le operazioni in allevamento abbia ricevuto specifica formazione sulle modalità operative che garantiscano il rispetto dei requisiti di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario; tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

l) Tenere copia dei documenti di identità e documenti comprovanti la formazione del personale impiegato in allevamento, compreso quello esterno;

- Le **ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti** (vaccinazione, carico animali, ecc) hanno l'obbligo di:

a) Assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dal presente provvedimento, inoltre devono tenere una registrazione puntuale e velocemente consultabile, di tutte le movimentazioni del proprio personale e mezzi, con le date e gli allevamenti dove questo ha operato;

b) I veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni come previsto al precedente punto.

- **Per il carico degli animali** devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;

b) Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;

c) Negli allevamenti di tipo intensivo, sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa se i carichi multipli non avvengano in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato al fine di svuotare totalmente l'azienda;

d) Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo l'impiego;

e) Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento.

- **I soggetti che costituiscono la filiera rurale (svezzatori e commercianti), nonché i titolari degli incubatoi, devono garantire la rintracciabilità delle partite**, e in particolare:
  - Garantire la tracciabilità dei volatili commercializzati secondo le procedure e modalità previste dalla norma;
  - dotarsi di un registro di carico e scarico sul quale registrare, per ciascuna partita movimentata:
    a) numero di animali;
    b) specie;
    c) provenienza e destinazione;
    d) data della movimentazione.
  - La tracciabilità degli animali "commercializzati" va garantita anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive.
- Così come previsto dall'art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, devono segnalare prontamente al competente Dipartimento Veterinario tutte le sintomatologie riconducibili a malattie infettive soggette a denuncia obbligatoria (es. forme respiratorie) e i casi di mortalità anomale. I responsabili di laboratori di analisi devono segnalare prontamente al competente Dipartimento Veterinario le positività sierologiche o virologiche indicative della circolazione del virus in allevamento.

➢ Pulizie e disinfezioni

1. Automezzi:

- Tutti gli automezzi che accedono all'allevamento devono essere stati lavati e disinfettati, in particolare:
  a) gli automezzi destinati al trasporto degli animali per la macellazione devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. L'allevatore deve verificare l'avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo e permettere l'accesso all'area di allevamento esclusivamente a mezzi in adeguate condizioni di pulizia
  b) gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere lavati e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura autorizzata, dopo ogni consegna. Deve essere rivolta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione delle parti interne dei cassoni ove sono trasportate le uova;
  c) gli automezzi che trasportano il mangime devono essere lavati e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura autorizzata, almeno con cadenza settimanale;
  d) gli automezzi che trasportano pollina, vedere specifico capitolo;
- L'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi deve essere documentato da apposita certificazione, conforme al modello di cui all'**allegato V**. Copia di tale certificazione deve essere consegnata dal trasportatore al detentore/proprietario degli animali dell'allevamento e conservata da quest'ultimo, per almeno un anno, per le eventuali verifiche da parte della Autorità competente;

2. Allevamenti

- Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell'inizio di un nuovo ciclo, i locali e le attrezzature, debbono essere puliti e disinfettati. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l'anno;
- Le operazioni di pulizia e disinfezione dell'allevamento dovranno essere documentate a cura del detentore mediante autocertificazione, indicando la data e il termine delle operazioni, nonché i prodotti utilizzati, compilando l'appendice di cui all' **allegato IV**. Nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo. In tutti agli allevamenti i silos devono essere comunque puliti e disinfettati almeno una volta all'anno;
- Le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo per attività anche al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, etc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque prima del successivo;
- Le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, devono essere correttamente gestiste e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione;

➢ Vuoto biologico e vuoto sanitario

- L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un preliminare periodo di **vuoto biologico**. Dal giorno di svuotamento dell'**allevamento** a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno:
  a) 7 giorni: per i polli da carne;
  b) 21 giorni: per i tacchini e anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra che deposizione;
  c) negli allevamenti di tacchini da carne, in deroga e ad esclusione di quelli ubicati nell'area ad elevato rischio e/o in zone soggette a provvedimenti restrittivi, il competente Dipartimento Veterinario può autorizzare un periodo di vuoto biologico di 14 giorni.
- Nelle altre tipologie di allevamento, il vuoto biologico minimo da effettuare nelle **unità produttive** è il seguente:
  a) 14 giorni per i galli golden e livornesi, capponi, faraone destinati alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;
  b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole), sia in fase pollastra che deposizione;
  c) 14 giorni per la selvaggina da penna;
  d) 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un **vuoto sanitario di almeno 3 gg** dell'intero allevamento o dell'unità produttiva, in base alla tipologia di vuoto biologico.

Nel caso in cui nella medesima azienda (con l'esclusione degli svezzatori) siano allevate specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per allevamento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per unità produttiva, deve essere garantito il vuoto biologico per allevamento. Eventuali deroghe possono essere valutate, con l'esclusione delle Zone ad alto rischio (e solo nel caso trattasi di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo

provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale.

➢ Animali morti

- Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere disponibili idonee celle di congelazione collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno dell'area di allevamento, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno o a fine ciclo e senza la presenza di animali;
- Le celle devono avere una capienza commisurata alla capacità produttiva dell'allevamento e alle specie avicole allevate;
- Il ritiro delle carcasse, deve avvenire di norma al termine di ogni ciclo di allevamento, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento;
- In deroga a quanto previsto nel precedente punto, è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo produttivo in caso di:
  a) Mortalità eccezionale; in questo caso il Veterinario Ufficiale, anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria, si accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili, e rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento;
  b) Allevamenti la cui superficie delle unità produttive sia superiore ai 10.000 mq., allevamenti ciclo lungo, come i riproduttori, allevamenti a ciclo continuo, quali quelli di galline ovaiole, e gli svezzatori che devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro delle carcasse con una frequenza comunque superiore al mese e posizionate in modo tale che l'automezzo non entri in allevamento o collocate all'esterno dell'allevamento;
- La registrazione del numero degli animali deceduti sul registro di carico/scarico, di cui all'**Allegato IV**, deve essere effettuata al momento del carico delle carcasse. In ogni caso, la tabella della mortalità giornaliera deve sempre essere aggiornata e allegata al registro stesso;
- Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. 1069/2009, tramite mezzi idonei; il trasportatore rilascia copia del documento di trasporto, da conservare per almeno due anni.

➢ Gestione della lettiera e della pollina:

La pollina deve essere opportunamente stoccata presso l'allevamento, per la maturazione in concimaia, così come previsto dalla vigente normativa in materia di reflui zootecnici.

Il trasporto, l'uso o lo smaltimento della pollina deve essere conforme alle disposizioni in materia di uso agronomico dei reflui zootecnici, di cui al DM 7 aprile 2006, e di sottoprodotti di origine animale, di cui al del Reg. CE n.1069/2009; gli automezzi per il trasporto devono essere puliti e disinfettati e coperti, in modo da prevenire la dispersione della pollina.

1. Trasporto:

   Qualora le modalità di gestione della pollina ne prevedano il ritiro frequente e durante il ciclo, da parte delle ditte autorizzate (es. per l'impiego in impianti di biogas non annessi all'allevamento), devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

   a) Gli automezzi, dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo

impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;

b) Qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

- Gli allevatori devono accertarsi che nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;
- Nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare il lavaggio e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento;

c) Per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

d) Per gli allevamenti preesistenti: gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati;

e) Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, secondo le indicazioni riportate nei punti precedenti, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;

f) Sul registro delle movimentazioni di persone e automezzi (allegato IVa) devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico. L'eventuale ritorno del materiale trattato (digestato) in allevamento, dovrà essere gestito avendo particolare attenzione ai requisiti di biosicurezza sopra richiamati e comunque andrà stoccato in un'area separata da quella di allevamento.

2. Stoccaggio:

a) Gli allevamenti che detengono galline in gabbia e in voliera, devono avere la possibilità di garantire lo stoccaggio della pollina, in condizioni adeguate, per almeno 60 gg, qualora ciò sia richiesto dalle Autorità competenti, in relazione alla situazione epidemiologica;

3. Gestione della pollina in focolaio:

La pollina presente in un allevamento sede di focolaio, trascorso il periodo previsto dalla vigente normativa in materia di influenza aviaria, non può in alcun caso essere destinata a uso agronomico, ma deve essere trattata a carico dell'allevatore, presso un impianto in grado di garantire l'inattivazione del virus.

SEZIONE D

Norme e requisiti particolari

1. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne

In tutto il territorio Regionale è consentito esclusivamente:

- L'accasamento di tacchinotti di 1 giorno provenienti direttamente dall'incubatoio;
- Il carico per il macello nell'arco massimo di 10 giorni;

In deroga a quest'ultimo punto, il Dipartimento Veterinario può autorizzare l'invio al macello in più soluzioni, dopo la verifica della corretta applicazione delle norme di biosicurezza e in base ad una valutazione epidemiologica complessiva. Tale deroga non è applicabile negli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio e in zone soggette a provvedimenti restrittivi.

L'accasamento, che deve avvenire nell'arco temporale massimo di 6 giorni (lavorativi), nelle varie unità produttive di ciascun allevamento, deve essere autorizzato (**Allegato VII**) dal competente Dipartimento Veterinario, sulla base di:

a) richiesta, presentata, anche per via telematica, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'accasamento, al competente Dipartimento Veterinario, tramite il modello di cui all'**Allegato VI;**

b) verifica preliminare dei requisiti di biosicurezza (**Allegato III**), dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e, nel caso di accasamento a sessi misti in aree omogenee, del rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 2.a; annualmente, dopo il primo controllo, dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei requisiti gestionali e di conduzione

Nelle **Zone ad alto rischio:**

- L'accasamento deve avvenire per aree omogenee, in modo tale da garantire in ciascuna di tali aree lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all'epoca della macellazione e comunque nel tempo massimo di 21 giorni;
- **È consentito esclusivamente l'accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine).**

Al di fuori delle Zone ad alto rischio:

- **È consentito l'accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento;**
- Ai fini autorizzativi, l'accasamento di tacchini a sessi misti all'interno dello stesso allevamento deve essere comunicato preventivamente al competente Dipartimento Veterinario; inoltre l'accasamento deve avvenire entro di 6 giorni (lavorativi) in tutti gli allevamenti.

2. Disposizioni particolari per gli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e centri di imballaggio

Nei centri di imballaggio:

a) Deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso;

b) Se i materiali vengono spediti ad un altro stabilimento per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad un allevamento; inoltre deve essere presente e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità di tali movimentazioni;

c) è vietato l'utilizzo di bancali di legno; In deroga alla presente lettera c. è consentito l'utilizzo di bancali di legno unicamente nei centri di imballaggio non annessi ad allevamenti.

Inoltre, nei centri di imballaggio annessi all'allevamento:

d) è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;

e) è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti;

f) è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

g) in deroga i centri di imballaggio annessi ad allevamenti i che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni (a loro volta non annessi a centri di imballaggio) o da centri di imballaggio non annessi ad allevamento. L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti Servizi veterinari previa verifica del rispetto dei requisiti previsti che, comunque, dovranno essere monitorati almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali;

Negli allevamenti di galline ovaiole:

a) per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile;

b) è vietato l'utilizzo di bancali di legno nei locali deposito uova; In deroga alla presente lettera b è consentito l'utilizzo di bancali di legno per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad allevamento, centri di lavorazione, depositi o clienti finali

c) nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano.

3. Anatidi e selvaggina da penna da ripopolamento

Anatidi:

- Nelle zone ad alto rischio è vietato allevare anatre o oche insieme ad altre specie di pollame, nella medesima unità epidemiologica;
- Nelle zone A, in deroga a tale divieto, è possibile allevare tali specie con pollame da carne e a condizione che siano di allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano vendita di animali vivi a terzi e conferiscono esclusivamente al proprio macello aziendale (macellazione sino a 10.000 capi di pollame/anno), annesso all'allevamento di origine degli animali e che macella prevalentemente volatili da questo provenienti, la cui attività sia finalizzata alla vendita diretta delle carni degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale;

Selvaggina da penna da ripopolamento:

In regione Lombardia, in considerazione del rischio legato alle peculiari modalità di allevamento, non è possibile allevare selvaggina da penna per ripopolamento insieme ad altre specie di volatili.

4. Accreditamento degli allevamenti di svezzamento che commercializzano in ambito extra-regionale

Gli allevamenti di svezzamento che effettuano commercio all'ingrosso di volatili in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate.

I Dipartimenti Veterinari delle ATS, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di seguito specificati, **accreditano** gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale mediante rilascio di apposita certificazione.

Il mancato rispetto dei requisiti comporterà, da parte del Dipartimento Veterinario, la immediata sospensione dell'accreditamento.

- Requisiti Strutturali

  I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

  - Unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
  - Pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
  - Efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti;
  - Esterni;
  - Aree di alimentazione al chiuso.

  Inoltre, l'allevamento deve essere dotato di:

  - Barriere posizionate all'ingresso dell'azienda, idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
  - Area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento;
  - Punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi;
  - Zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori.

- Requisiti Gestionali

  L'allevatore deve assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate con le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari devono essere riportati, a cura del competente Dipartimento Veterinario, sul modello IV o su una certificazione che deve essere allegata al modello IV stesso.

Inoltre, in tali allevamenti:

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevati in unità produttive distinte dalle altre specie;
- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza dell'allevamento (zona pulita). In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza dell'allevamento (zona pulita);
- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
- è fatto divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
- il personale deve essere informato e addestrato rispetto alle norme minime di biosicurezza.

5 Fiere, mostre e mercati avicoli

- Tutti gli svezzatori che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati, direttamente o tramite commercianti, e i commercianti stessi, devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al competente Dipartimento Veterinario, verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. Per i commercianti la verifica riguarderà in particolare le norme di conduzione relative alla rintracciabilità dei volatili commercializzati e al loro trasporto.

- Lo svolgimento della fiera/mostra/mercato è autorizzato dai Dipartimenti Veterinari delle ATS dopo aver valutato la sussistenza dei seguenti requisiti:

Requisiti di biosicurezza:

- Le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- Sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore/espositore;
- Devono essere disponibili idonee dotazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aree/locali e delle attrezzature;
- L'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo. Nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura dell'operatore provvedere a tali operazioni con mezzi propri;

Operatori economici

- Devono introdurre nella fiera/mostra/mercato solo animali per i quali sia stato prodotto il modello IV integrato riportante o allegata la certificazione relativa agli esiti degli accertamenti sanitari effettuati;
- I commercianti possono introdurre solo volatili provenienti da allevamenti di svezzamento autorizzati e devono essere sempre in grado di dimostrare tale requisito;
- Devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato mediante qualsiasi registrazione ritenuta idonea a tal scopo, che contenga, almeno, le seguenti informazioni:
  - ✓ Nome e Cognome del destinatario;
  - ✓ Indirizzo;
  - ✓ Numero e specie degli avicoli;
  - ✓ Data di vendita.

Volatili:

- Devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;
- Nei 7 giorni (lavorativi) precedenti la movimentazione, gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico di almeno 5 animali per unità produttiva, con un minimo di 10 animali per allevamento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- ✓ Specie a rischio (anatidi, tacchini);
- ✓ Animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
- ✓ Animali allevati all'aperto;
- ✓ Animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
- ✓ Altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.

- La data e l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato sul modello IV o su un certificato a firma del Veterinario ufficiale che dovrà essere allegato al modello IV relativo alla partita testata.

In caso di insorgenza di focolai la Regione può disporre, in virtù del presente provvedimento, frequenze e modalità di campionamento diverse.

- I Dipartimenti Veterinari delle ATS effettuano, almeno 1 volta al mese, delle visite ispettive presso tali strutture nel corso delle quali valutano anche l'opportunità di effettuare accertamenti sanitari; nel caso siano rilevate delle non conformità, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, possono:
  - Revocare l'autorizzazione allo svolgimento della fiera/mostra/mercato per almeno 15 giorni;
  - Ritirare il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviarlo al Dipartimento di Prevenzione Veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accreditamento o dell'autorizzazione per almeno 15 gg.

La Regione in particolari situazioni epidemiologiche può, in virtù del presente provvedimento, vietare lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli su tutto o parte del territorio regionale e/o limitare la partecipazione delle specie più a rischio.

6. Richiami vivi

L'utilizzo come richiami vivi di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi è subordinato al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

SEZIONE E

Attività di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria negli allevamenti avicoli

1. Obiettivi:

- verificare il rispetto delle norme di biosicurezza;
- individuare l'eventuale presenza di volatili sierologicamente e/o virologicamente positivi nei confronti del virus dell'influenza aviaria, attraverso un piano di sorveglianza.

2. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza

Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili all'influenza aviaria, diversi dai familiari, i Dipartimenti Veterinari competenti per territorio dovranno verificare il rispetto delle misure di biosicurezza, di cui alla sezione C, paragrafo 4 e sezione D del presente Piano e secondo le frequenze minime di seguito riportate.

Un controllo con cadenza almeno annuale: in tutti gli allevamenti avicoli intensivi, compresi svezzatori e commercianti.

I Dipartimenti Veterinari delle ATS di BG, BS, CR, MN e i cui territori comprendono le Zone ad alto rischio, programmano la propria attività dando priorità agli allevamenti ricadenti in tali Zone e in quelli di riproduttori e ovaiole della specie Gallus gallus, situati anche al di fuori di tali Zone, ma prevedendo comunque la verifica degli altri allevamenti con frequenza non superiore ai 24 mesi.

Negli allevamenti a lunga vita (ovaiole e riproduttori) che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, il controllo annuale è da intendersi 1 volta per ciclo.

Un controllo con cadenza almeno semestrale: negli svezzatori/commercianti accreditati al commercio extra regionale, nonché quelli autorizzati a partecipare a fiere/mostre/mercati, presenti sull'intero territorio. Nell'anno, dopo il primo controllo, dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei requisiti gestionali e di conduzione.

Negli allevamenti avicoli di nuova costituzione/ampliamenti produttivi/cambio tipologia produttiva, autorizzati in deroga rispetto alle distanze minime previste dal presente provvedimento, deve essere verificata inoltre la conformità degli interventi effettuati rispetto al progetto autorizzato.

Ciascun Dipartimento Veterinario, in base alla valutazione del rischio e della realtà produttiva del proprio territorio, può estendere tali verifiche ad altre tipologie di allevamento e aumentare la frequenza dei controlli.

I Controlli di cui al presente punto devono essere svolti congiuntamente con almeno un rappresentante della equipe di esperti, individuata e formata da ciascuna ATS, per lo meno nei seguenti casi:

- allevamenti di nuova costituzione/ampliamenti produttivi/cambio tipologia;
- verifica rimozione non conformità.

In ogni caso tali verifiche congiunte dovranno essere programmate in modo che ogni 3 anni siano interessati tutti gli allevamenti.

L'esito di tali controlli dovrà essere documentato con specifico verbale. Al fine di facilitare ed uniformare l'attività di verifica, l'attività di controllo ufficiale è supportata tramite l'utilizzo di apposita check list (**Allegato III**).

La Regione effettua attività di audit presso i Dipartimenti Veterinari delle ATS per verificare la correttezza delle procedure ispettive adottate.

3. Attività di sorveglianza sierologica e virologica

L'insorgenza di focolai di influenza aviaria, stante l'elevata densità produttiva avicola della Regione Lombardia, in particolare in determinate aree del territorio, nonché la cospicua presenza di allevamenti a rischio, in funzione della specie allevata e della tipologia di allevamento, determina un grave impatto sanitario nonché socio-economico.

Con questi presupposti, si è ritenuto opportuno disporre una specifica attività regionale di sorveglianza sierologica e virologica, in grado, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale, di mettere in evidenza rapidamente la circolazione virale, in modo da adottare tempestivamente i provvedimenti atti a estinguere i focolai e a limitarne la diffusione.

A tal fine, si è ritenuto opportuno estendere l'attività di sorveglianza prevista dal vigente piano nazionale nelle aree a rischio, che si identificano nelle aree più densamente popolate (le province di Bergamo, Cremona, Mantova e Brescia), anche nei restanti territori della Regione.

Il piano di sorveglianza, che coinvolge sia gli allevamenti avicoli che l'avifauna selvatica è caratterizzata da due livelli di sorveglianza: una sorveglianza attiva che prevede l'attuazione di analisi sierologiche e virologiche negli allevamenti identificati dal piano e da una sorveglianza passiva, tesa a segnalare eventuali anomalie riscontrate a livello produttivo.

3.a Flussi informativi

I campioni prelevati a fini diagnostici devono essere inviati all'IZSLER competente per territorio, di norma secondo le procedure di pre-accettazione.

I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall'IZSLER al Dipartimento Veterinario che ha conferito i campioni; nel caso quest'ultimo non fosse competente sull'allevamento di provenienza degli animali, deve assicurarne l'immediata trasmissione al competente Dipartimento Veterinario.

L'OEVR predispone e aggiorna idonei report, distinti per ATS, relativi allo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio, sia in fase routinaria che di emergenza (focolai) sul Sistema informatizzato Veterinario della Regione.

3.b Sorveglianza attiva

Tutti gli allevamenti avicoli registrati in BDR/BDN (ad eccezione dei broiler, delle quaglie da carne e, di norma, quelli a carattere rurale) devono essere sottoposti alla presente attività di sorveglianza.

L'attività di sorveglianza viene svolta, secondo le modalità e frequenze di seguito riportate**,** dai Dipartimenti Veterinari delle ATS. Il personale che effettua i campionamenti deve rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione della malattia e a salvaguardare la propria salute.

In funzione della situazione epidemiologica, la Regione può modificare la frequenza e la tipologia dei controlli sotto riportati.

Monitoraggio negli allevamenti avicoli, in tutto il territorio regionale

- **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi separati):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) per ciclo produttivo, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- **Tacchini da carne (dove si attua l'accasamento a sessi misti):** prelievo sierologico di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone):
  - 5 -10 giorni precedenti il primo carico delle femmine (1° prelievo)

- trascorsi 14 giorni dalla fine del carico delle femmine (2° prelievo): il costo di questo prelievo è a carico dell'allevatore
- 5 -10 giorni precedenti il primo carico dei maschi (3° prelievo)

- **Quaglie riproduttori:** prelievo virologico in allevamento di almeno 20 animali, con cadenza semestrale;
- **Anatre e oche (riproduzione e ingrasso):** prelievo virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche) di 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone), con cadenza semestrale;
- **Altri volatili da carne (eccetto broiler e quaglie):** prelievo sierologico una volta/anno, preferibilmente al macello o in azienda, di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Deve essere cura del Dipartimento Veterinario competente sull'allevamento indicare sul modello IV la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello, precisando inoltre il numero di animali da prelevare;
- **Struzzi:** una volta/anno prelievo sierologico, preferibilmente al macello o in azienda, di almeno 5 animali per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone). Deve essere cura del Dipartimento Veterinario competente sull'allevamento indicare sul modello IV la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il numero di animali da prelevare;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone), con cadenza semestrale, nei 10 gg precedenti il primo carico verso l'allevamento;
- **Allevamenti da riproduzione e di ovaiole:** prelievo di 5 campioni di sangue per capannone (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un unico capannone) con cadenza semestrale, nei 10 giorni precedenti il primo carico verso il macello;
- **Selvaggina:** prelievo di 5 campioni di sangue per voliera (10 nel caso in cui l'allevamento fosse costituito da un'unica voliera) con cadenza semestrale. Negli allevamenti in cui viene allevato pollame destinato agli scambi intracomunitari per il ripopolamento della selvaggina, la frequenza dei controlli deve essere trimestrale (art. 4 lettera b) punto i) della Decisione 2006/605);
- **Allevamenti di svezzamento:** almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20, con frequenza trimestrale; negli allevamenti di svezzamento accreditati al commercio extra-regionale la frequenza è mensile: nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

  La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri di priorità:

  - Specie a rischio (anatidi, tacchini);
  - Animali di età più elevata in rapporto alla categoria;
  - Animali allevati all'aperto;
  - Animali rientrati da fiere, mostre e mercati;
  - Altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.

- **Allevamenti free-range, diversi dai rurali**

Gli allevamenti all'aperto devono essere sottoposti a campionamento con cadenza semestrale (in primavera e in autunno, in concomitanza con le fasi migratorie). La numerosità e le tipologie di animali da campionare sono definite sulla base delle specie allevate e delle tipologie produttive, come sopra indicato.

- **Allevamenti rurali**
- Vanno sottoposti a campionamento con cadenza semestrale (primavera/autunno) gli allevamenti rurali con più di 50 capi, che allevano animali all'aperto. Devono essere prioritariamente sottoposti a controllo gli allevamenti situati nel raggio di 3 km attorno ad allevamenti a carattere commerciale e che detengono anatidi li;
  - Anatidi: 10 tamponi cloacali e 1 pool di feci fresche; se fossero presenti meno di 10 soggetti, dovranno essere testati tutti gli anima
  - Pollame: 10 tamponi tracheali se fossero presenti meno di 10 soggetti, dovranno essere testati tutti gli animali.

Nel caso fossero presenti più specie, il campionamento dovrà riguardare i soggetti di tutte le specie presenti, sino ad un massimo di 20 campioni

Sulla base della valutazione del rischio, i Dipartimenti Veterinari delle AATTSS potranno estendere l'attività di sorveglianza anche ad altre tipologie di allevamento rurale.

La data e l'esito favorevole degli accertamenti sanitari, qualora questi fossero stati effettuati per permettere la movimentazione verso altri allevamenti o verso fiere/mostre/mercati, deve essere riportato a cura del Dipartimento Veterinario territorialmente competente sul modello IV o su una certificazione che deve essere allegata al modello IV stesso.

3.c Sorveglianza passiva

L'attività di vigilanza passiva del sistema di allerta per l'identificazione precoce dell'influenza aviaria prevede che i veterinari che, a qualsiasi titolo, operano nel settore avicolo e gli allevatori debbano segnalare al Dipartimento Veterinario delle ATS qualunque caso di:

- Mortalità anomala negli animali allevati;
- Riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova);
- Eventuali diminuzioni evidenti del consumo di mangime e comunque;
- Ogni caso di malattia con presenza di sintomi e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili all'influenza aviaria.

Parte essenziale della sorveglianza passiva sono i veterinari aziendali, gli allevatori e chiunque verifichi nelle popolazioni selvatiche e domestiche mortalità anomale.

A seguito di tali segnalazioni, negli allevamenti avicoli devono essere effettuati, da parte dei Dipartimenti Veterinari delle ATS, sopralluoghi ufficiali che permettano l'individuazione in tempi brevi di sintomi e di fattori di rischio. In particolare, il Veterinario Ufficiale deve controllare le seguenti evenienze:

1) Aumento del tasso di mortalità, tramite valutazione dell'andamento della mortalità dai registri di allevamento;
2) L'utilizzo farmaci e/o mangimi medicati;
3) Riduzione della produzione di uova o dell'accrescimento ponderale;
4) Eventuale diminuzione dell'assunzione di alimento e acqua;

5) Qualsiasi segno clinico riferibile alla malattia e dati relativi a movimentazioni di:
   a. Animali;
   b. Personale;
   c. Automezzi;
   d. Materiali ed attrezzature.

Eventuali situazioni anomale dovranno essere indagate mediante prelievo di campioni di sangue e tamponi cloacali/tracheali per la ricerca del virus e raccolta di dati epidemiologici preliminari; sulla scorta delle informazioni ottenute, saranno effettuati campionamenti anche su allevamenti situati in aree considerate a rischio o in allevamenti funzionalmente collegati.

SEZIONE F

Piano di sorveglianza nell'avifauna selvatica

Gli uccelli selvatici, ed in particolare i volatili acquatici legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio naturale dei virus influenzali e giocano un ruolo rilevante nella loro evoluzione, mantenimento e diffusione, assicurandone la variabilità genetica. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa. In aggiunta, sono stati identificati stipiti virali HPAI nell'avifauna selvatica, che hanno rappresentano un grave problema per gli allevamenti avicoli intensivi.

Risulta quindi indispensabile predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente, e in via prioritaria, la circolazione di virus influenzali LPAI/HPAI nelle popolazioni di volatili acquatici selvatici, soprattutto in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione. Ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie nelle popolazioni di volatili domestici.

1. Sorveglianza attiva

L'obiettivo principale della sorveglianza attiva sulla avifauna selvatica è l'individuazione tempestiva del virus LPAI/HPAI, fornendo informazioni sulla circolazione virale e consentendo la realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi.

In generale, la sorveglianza attiva è in grado di identificare la malattia quando l'infezione è presente a livelli rilevabili e i risultati dipendono da una combinazione di fattori, quali i parametri epidemiologici del virus, la dimensione della popolazione e l'intensità del campionamento. A tal proposito la fattiva collaborazione con gli Enti responsabili a livello territoriale della gestione della avifauna selvatica e le Associazioni Venatorie rappresenta un requisito indispensabile per la buona riuscita di tale attività di sorveglianza.

I volatili selvatici, in particolare i volatili acquatici migratori, per i quali il rischio di contagio e di trasmissione dei virus influenzali è risultato più elevato, vengono definiti «specie bersaglio». Sebbene ogni specie sia caratterizzata da periodi migratori specifici, i picchi di tale attività possono essere racchiusi nel periodo primaverile (Marzo e Aprile) e autunnale (Settembre e Ottobre), quest'ultimo ricadente nel periodo venatorio.

Modalità di attuazione

L'attività di sorveglianza attiva nei confronti della avifauna selvatica è attuata secondo le disposizioni di cui alla DGR XI/345 del 16 luglio 2018*, "Determinazioni in ordine alla sorveglianza sanitaria del virus di influenza aviaria nell'avifauna selvatica, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali (di concerto con l'assessore Rolfi)"* e smi.

2. Sorveglianza passiva

La sorveglianza passiva tende a rilevare la presenza di LPAI/HPAI nei volatili selvatici rinvenuti morti, tenendo presente quali fattori di rischio:

- aumenti significativi di morbilità e mortalità;

- aree di ritrovamento particolarmente a rischio (aree umide, in prossimità di allevamenti domestici, ecc.);
- uccelli appartenenti a specie identificate come specie bersaglio (Decisione della Commissione 2006/437/EC);

Le specie definite bersaglio (Decisione della Commissione 2006/437/EC), per le quali è indispensabile escludere la presenza di HPAI in ogni individuo trovato morto sono:

a) *Accipiter gentilis* (Astore)

b) Accipiter nisus (Sparviero)

c) Anas acuta (Codone)

d) Anas clypeata (Mestolone)

e) Anas crecca (Alzavola)

f) Anas penelope (Fischione)

g) Anas platyrhynchos (Germano reale)

h) Anas querquedula (Marzaiola)

i) Anas strepera (Canapiglia)

j) Anser albifrons albifrons (Oca lombardella (razza continentale))

k) Anser anser (Oca selvatica)

l) Anser brachyrhynchus (Oca zamperosee)

m) Anser erythropus (Oca lombardella minore)

n) Anser fabalis (Oca granaiola)

o) Ardea cinerea (Airone cenerino)

p) Aythya ferina (Moriglione)

q) Aythya fuligula (Moretta)

r) Branta bernicla (Oca colombaccio)

s) Branta canadensis (Oca canadese)

t) Branta leucopsis (Oca facciabianca)

u) Branta ruficollis (Oca collorosso)

v) Bubo bubo (Gufo reale)

w) Buteo buteo (Poiana)

x) Buteo lagopus (Poiana calzata)

y) Cairina moschata (Anatra muta)

z) Ciconia ciconia (Cicogna bianca)

aa) Circus aeruginosus (Falco di palude)

Per i soggetti appartenenti ad altri gruppi tassonomici è necessario escludere la presenza di HPAI in caso di mortalità anomale (>10 individui in aree limitate in un periodo inferiore ad una settimana). A tal proposito, si rammenta l'importanza della corretta determinazione della specie campionata.

Le carcasse rinvenute morte e oggetto di controllo verranno inviate all'IZSLER per le successive analisi scortate dalla modulistica prevista nell'**Allegato VIII,** relativamente alle voci pertinenti, secondo le modalità di cui al DDG n. 11358 del 5 dicembre 2012 e smi "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*".

3. Azioni conseguenti all'attività di sorveglianza nell'avifauna selvatica

Qualora l'attività di sorveglianza sull' avifauna selvatica, di cui a punti precedenti, dia evidenza di circolazione di virus influenzali (H5/H7) nella avifauna selvatica, la Regione potrà disporre di innalzare il livello di attenzione rispetto alle misure preventive previste dall'attuale normativa, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus negli allevamenti avicoli intensivi.

Tali azioni, adottate in relazione al contesto epidemiologico delle aree interessate, alla localizzazione geografica, alla densità zootecnica e sensibilità delle specie allevate, saranno relative a:

- Misure restrittive circa l'accasamento negli allevamenti avicoli intensivi;
- Modalità di allevamento;
- Svolgimento di fiere mostre e mercati avicoli;
- Rilasci di selvaggina di ripopolamento.

SEZIONE G

Influenza aviaria: misure di lotta e flussi informativi

La Direttiva 2005/94/CE, alla quale si è data attuazione tramite il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE:

- prevede una nuova definizione di influenza aviaria, contemplando sia la forma a bassa patogenicità (LPAI) che quella ad alta patogenicità (HPAI);
- stabilisce misure sanitarie da adottare sia nel caso di sospetto focolaio che di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o a bassa patogenicità.

Premesso che il sospetto può essere determinato oltre che da una positività sierologica anche da forme cliniche e/o anatomopatologiche, così come da mortalità anomala negli animali allevati, riduzioni evidenti degli indici di produttività aziendali (es. calo di produzione di uova), ecc., **in caso di sospetto si deve**:

- darne **tempestiva comunicazione** all'Autorità sanitaria competente per la successiva notifica al Ministero della Salute tramite registrazione del sospetto in SIMAN;
- Ricevuta o effettuata la segnalazione del sospetto, **il DV della competente ATS deve garantire quanto previsto dal D.L.vo n. 9/2010**. Al fine di verificare la fondatezza del sospetto deve essere effettuata:
  a) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresa una valutazione dell'anamnesi clinica ed effettuazione di esami clinici del pollame o degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
  b) prelievo e invio immediato, del set di campioni, di seguito dettagliato all'IZSLER.
- Set di campioni da prelevare:
  1) Tamponi tracheali, garantendo il campionamento di tutti gli animali ammalati/morti (se presenti), fino ad un massimo di 60 campioni, indipendentemente dal numero di capannoni. Il campionamento deve interessare i volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi;
  2) Almeno 20 campioni ematici.

Il campionamento deve essere rappresentativo di tutti i capannoni, dando priorità a quelli con presenza di animali morti/ammalati.

Indipendentemente dai risultati negativi dei test eseguiti sui campioni, deve essere effettuata una valutazione, congiunta con Regione/IZSLER prima della revoca delle misure restrittive. In caso di focolaio, inoltre l'ATS deve:

- Notificare il focolaio entro 24 h, direttamente al Ministero della Salute, tramite registrazione delle informazioni nel Sistema Informatizzato del Ministero della Salute (SIMAN) (ex Decisione 82/894/CE);
- Trasmettere alla D.G. Welfare, attraverso l'applicativo GESINVETE presente nel Sistema Informativo Veterinario (SIVI) le informazioni finanziarie richieste ai sensi del Regolamento 652/2014, in tempo utile per consentire al Ministero della Salute di assolvere ai debiti informativi nei confronti della Commissione per la presentazione delle domande di sovvenzione e richieste di pagamento di cui alla Decisione 2015/144 UE:

- Fornire entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del focolaio, i dati di cui all'Allegato I della Decisione 2015/144 UE;
- Fornire entro 2 mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e, successivamente, ogni 2 mesi, i dati di cui all'II della Decisione 2015/144 UE.

- Mettere in atto, oltre a quanto previsto dal *Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria* predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e dalla Decisione 2006/437/CE, le **misure sanitarie** di cui al **D.Lgs n. 9 del 25/01/10.**
- Attivare le operazioni di abbattimento e smaltimento nei tempi più rapidi possibili, conformemente alla procedura regionale (ARCA 2019_140).

SEZIONE H

Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con gli animali

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le misure sanitarie preventive da adottare per il personale esposto al contatto diretto con gli animali infetti, che potranno essere modulate in relazione alle diverse situazioni e non escludendo livelli di protezione differenti, si deve far riferimento al Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria (http://www.izsvenezie.it/) e alle Linee Guida Regionali di cui alla Circolare n° 6 del 10 febbraio 2006.

SEZIONE I

Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 358 del T.U.L.L.S.S., in combinato disposto con il D.Lvo 196/99, art. 16, comma 1.

In caso di violazione a disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie in seguito a sospetto e/o presenza di focolai di IA, si applica l'art. 16 del D.lgs 9 luglio 2003.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili e il loro accasamento può inoltre comportare:

- Il divieto a movimentare gli animali;
- L'obbligo di effettuare, con spese a carico dell'allevatore, controlli virologici e sierologici per l'influenza aviaria, con frequenza stabilita dal competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS;
- Perdita del diritto di beneficiare dell'indennizzo previsto dalla L. 218/88.

ALLEGATO I

ZONA A (zona ad alto rischio di introduzione e diffusione)

Comuni i cui territori appartengono all'area di ex di monitoraggio intensivo e alcuni comuni della provincia di Pavia, Milano, Mantova e Cremona.

Comune	Porzione	Sigla Provincia
Antegnate		BG
Bagnatica	SUD A4	BG
Barbata		BG
Bariano		BG
Bolgare	SUD A4	BG
Calcinate		BG
Calcio		BG
Castelli Calepio	SUD A4	BG
Cavernago		BG
Cividate al piano		BG
Cologno al serio		BG
Cortenuova		BG
Costa di Mezzate	SUD A4	BG
Covo		BG
Fara Olivana con sola		BG
Fontanella		BG
Ghisalba		BG
Grumello del monte	SUD A4	BG
Isso		BG
Martinengo		BG
Morengo		BG
Mornico al serio		BG
Pagazzano		BG
Palosco		BG
Pumenengo		BG
Romano di Lombardia		BG
Seriate	SUD A4	BG
Telgate	SUD A4	BG
Torre Pallavicina		BG
Azzano Mella		BS
Barbariga		BS
Berlingo		BS
Borgo san giacomo		BS
Brandico		BS
Castegnato	SUD A4	BS
Castel Mella		BS
Castelcovati		BS
Castrezzato		BS
Cazzago san martino	SUD A4	BS
Chiari		BS
Coccaglio		BS
Cologne		BS
Comezzano-Cizzago		BS
Corzano		BS
Erbusco	SUD A4	BS
Lograto		BS
Longhena		BS
Maclodio		BS
Mairano		BS
Orzinuovi		BS
Orzivecchi		BS
Ospitaletto	SUD A4	BS
Palazzolo sull'Oglio	SUD A4	BS
Pompiano		BS
Pontoglio		BS
Roccafranca		BS
Roncadelle	SUD A4	BS
Rovato	SUD A4	BS
Rudiano		BS
San paolo		BS
Torbole Casaglia		BS
Travagliato		BS
Trenzano		BS
Urago d'Oglio		BS
Villachiara		BS
Camisano		CR
Casale cremasco-Vidolasco		CR
Casaletto di sopra		CR
Castel gabbiano		CR
Soncino		CR
Acquanegra sul chiese		MN
Asola		MN
Bigarello		MN
Canneto sull'Oglio		MN
Casalmoro		MN
Casaloldo		MN
Casalromano		MN

Castel d'ario		MN
Castel Goffredo		MN
Castelbelforte		MN
Gazoldo degli Ippoliti		MN
Mariana mantovana		MN
Piubega		MN
Porto mantovano		MN
Redondesco		MN
Rodigo		MN
Roncoferraro		MN
San Giorgio di Mantova		MN
Villimpenta		MN
Bagnolo San Vito		MN
Basiglio		MI
Battuda		PV
Borgo Virgilio		MN

Casarile		MI
Certosa di Pavia		PV
Giussago		PV
Gussola		CR
Lacchiarella		MI
Mantova		MN
Marcignago		PV
Motta Baluffi		CR
Rognano		PV
San Giorgio di Mantova		MN
Scandolara Ravara		CR
Torricella del Pizzo		CR
Trovo		PV
Vellezzo Bellini		PV
Vernate		MI
Zibido San Giacomo		MI

ALLEGATO II

ZONA B (zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione)

Comuni i cui territori appartengono all'area di ex di vaccinazione.

Comune	Porzione	Sigla Provincia
Acquafredda		BS
Alfianello		BS
Bagnolo Mella		BS
Bassano Bresciano		BS
Borgosatollo		BS
Brescia	SUD A4	BS
Calcinato	SUD A4	BS
Calvisano		BS
Capriano Del Colle		BS
Carpenedolo		BS
Castenedolo	SUD A4	BS
Cigole		BS
Dello		BS
Desenzano Del Garda	SUD A4	BS
Fiesse		BS
Flero		BS
Gambara		BS
Ghedi		BS
Gottolengo		BS
Isorella		BS
Leno		BS
Lonato	SUD A4	BS
Manerbio		BS
Milzano		BS
Montichiari		BS
Montirone		BS
Offlaga		BS
Pavone Del Mella		BS
Poncarale		BS
Pontevico		BS
Pozzolengo	SUD A4	BS
Pralboino		BS
Quinzano D'Oglio		BS
Remedello		BS
Rezzato	SUD A4	BS
San Gervasio Bresciano		BS
San Zeno Naviglio		BS
Seniga		BS
Verolanuova		BS
Verolavecchia		BS
Visano		BS
Castiglione Delle Stiviere		MN
Cavriana		MN
Ceresara		MN
Goito		MN
Guidizzolo		MN
Marmirolo		MN
Medole		MN
Monzambano		MN
Ponti Sul Mincio		MN
Roverbella		MN
Solferino		MN
Volta Mantovana		MN

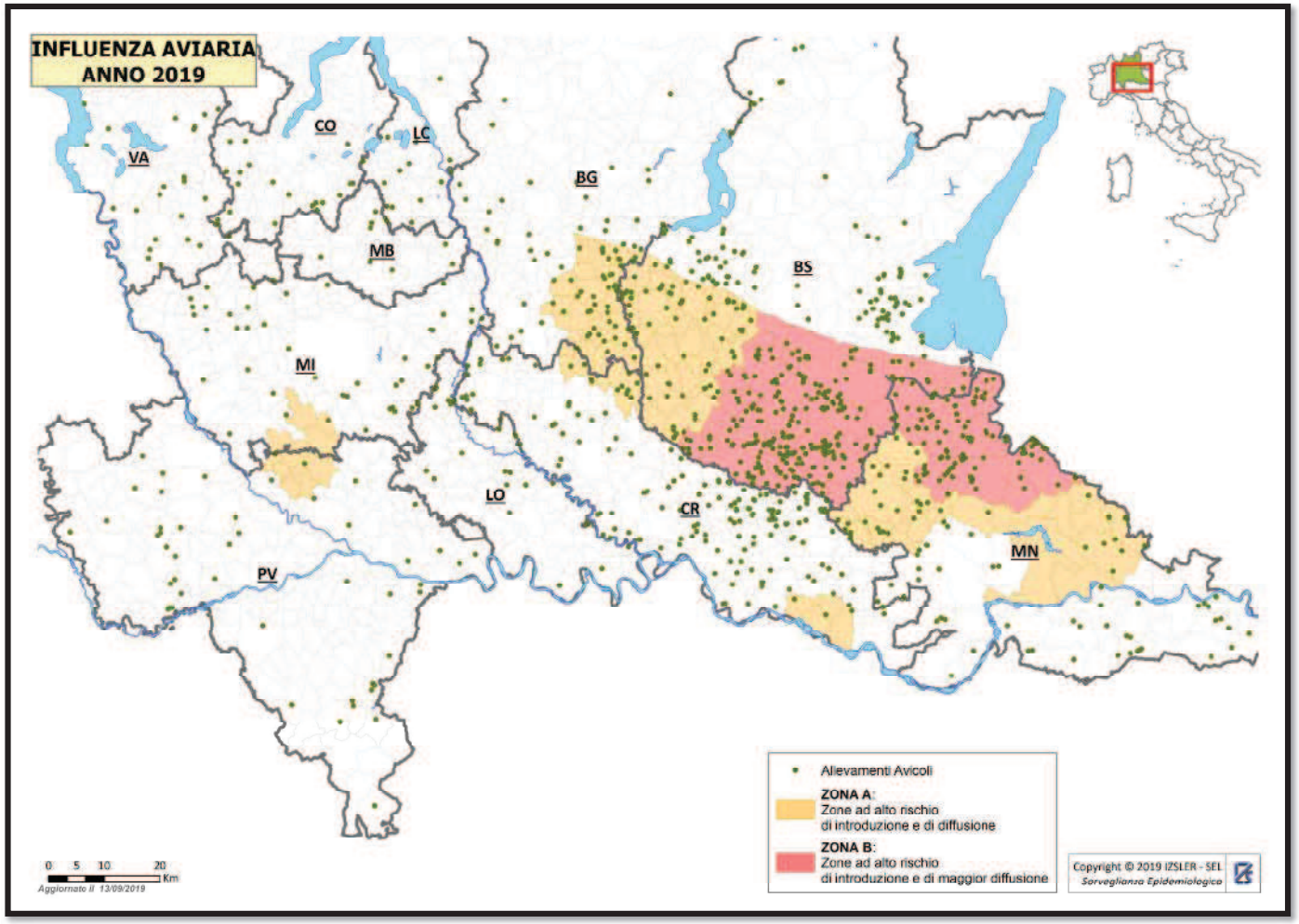
INFLUENZA AVIARIA
ANNO 2019
VA
CO
LC
BG
MB
BS
MI
LO
CR
MN
PV
0 5 10 20
Km
Aggiornato il 13/09/2019
Allevamenti Avicoli
ZONA A:
Zone ad alto rischio
di introduzione e di diffusione
ZONA B:
Zone ad alto rischio
di introduzione e di maggior diffusione
Copyright © 2019 IZSLER - SEL
Sorveglianza Epidemiologica

ALLEGATO III.a

CHECK LIST BROILER E ALTRO POLLAME DA CARNE

ATS _____

Data sopralluogo ...../...../..... Verbalizzante .....

DATI ANAGRAF I

Ragione sociale ..... Codice Aziendale ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Comune ..... Prov .....

1 - INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

1.1 - Detentore degli animali .....

1.2 - Genere.....☐ M ☐ F 1.3 - Età .....

1.4 - Ditta soccidante .....

1.5 – Veterinario aziendale.....Tecnico .....

2 - PERSONALE ADDETTO (OLTRE AL T TOLARE)

2.1	Personale dipendente/non dipendente familiare	**N.**	
2.2	Personale dipendente esterno (non familiare)	**N.**	
2.3	Personale qualificato non dipendente (es: vaccinatori, caricatori)		
	(*specificare tipologia e numero di persone*):		
2.4	Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa	SI	NO
2.5	Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto	SI	NO
2.6	**Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificato e registrato (documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)**	SI	NO
2.7	**Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole e di non aver tenuto comportamenti a rischio di trasmissione**	SI	NO
2.8	**Dichiarazione di avvenuta formazione sulle biosicurezze, se presente personale dipendente**	SI	NO
2.9	**Presenza di dichiarazioni comprovanti la formazione del personale esterno**	SI	NO

3 - CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

[illegible]	[illegible]	...../.....		
[illegible]	[illegible]	...../.....		
[illegible]	S[illegible]):			
[illegible]	N[illegible] **muratura**:			
[illegible]	N[illegible] **tunnel**:			
[illegible]	S[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ISI

4 – SILOS

[illegible]	N. totale silos:		
[illegible]	Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di [illegible]	SI	NO
4.3	**Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento ((carico esterno/obbligatorio per nuovi allevamenti)**	SI	NO
4.4	**I silos vengono vuotati, puliti e disinfettati alla fine di ogni ciclo produttivo (obbligatorio per gli allevamenti che effettuano il TP/TV)**	SI	NO
4.5	**Se non vengono vuotati alla fine di ogni ciclo produttivo, vengono puliti e disinfettati almeno una volta all'anno**	SI	NO

5 - PARCHEGGIO

5.1	**Presenza di area parcheggio**	SI	NO
5.2	**Area parcheggio correttamente/chiaramente identificata**	SI	NO
5.3	**Parcheggio ESTERNO all'allevamento**	SI	NO
5.4	**Parcheggio INTERNO all'allevamento comunque separato da area allevamento**	SI	NO
5.5	**Divieto espresso di parcheggiare all'interno/impossibilità di superare le barriere**	SI	NO

6 - BARRIERE ALL'INGRESSO

6.1	**È presente un CANCELLO**	SI	NO
6.2	**È presente una SBARRA**	SI	NO
6.3	**Esiste la possibilità che persone esterne accedano all'allevamento in modo non controllato**	SI	NO
6.4	Se la barriera è diversa da cancello o sbarra specificare:		
6.5	**È presente segnaletica di DIVIETO ACCESSO**	SI	NO
6.6	**In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO**	SI	NO
6.7	**Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso**	SI	NO
6.8	**Presenza di idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso in allevamento**	SI	NO

7 - ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

7.1	**Presenza di platea di disinfezione con fondo impermeabile**	SI	NO
7.2	**Presenza di un impianto fisso per la disinfezione degli automezzi**	SI	NO

[illegible]	[illegible]		
7.4	L'impianto, oltre ad essere fisso, è anche automatizzato	SI	NO
7.5	Se l'impianto non è automatizzato, esiste una procedura di disinfezione validata dal Servizio Veterinario	SI	NO
7.6	L'impianto di disinfezione risulta essere adeguato	SI	NO
7.7	Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal macello	SI	NO
7.8	Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal mangimificio	SI	NO
[illegible]	[illegible]	SI	NO
7.10	L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante	SI	NO

□ - ZONA FILTRO

8.1	Presenza di una zona filtro	SI	NO
8.2	L'accesso all'area di allevamento avviene esclusivamente attraverso tale zona filtro	SI	NO
8.3	Presenza di lavandino	SI	NO
STATO DI MANUTENZIONE della zona filtro:			
8.4	Il locale è lavabile e disinfettabile	SI	NO
8.5	Il locale è pulito	SI	NO
8.6	Il lavandino è pulito	SI	NO
8.7	Sono presenti erogatori di sapone liquido o saponette	SI	NO
8.8	Sono presenti asciugamani monouso o asciugamani puliti o erogatori ad aria	SI	NO
8.9	Presenza di armadietto per gli indumenti	SI	NO
8.10	L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO	SI	NO
8.11	L'armadietto è pulito	SI	NO
8.12	L'armadietto è in ordine	SI	NO
8.13	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente	SI	NO
8.14	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale esterno	SI	NO
8.15	Gli indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso	SI	NO

□ - PIAZZOLE

9.1	Presenza di piazzole	SI	NO
9.2	Le piazzole hanno dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentono la manovra dell'automezzo	SI	NO
9.3	Le piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile	SI	NO
STATO DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE:			
9.4	Superficie omogenea	SI	NO
9.5	Presenza acqua stagnante	SI	NO
9.6	Presenza crepe nel cemento	SI	NO
9.7	Presenza erba	SI	NO
9.8	Presenza oggetti	SI	NO
9.9	Presenza piume/penne	SI	NO
9.10	Presenza feci di volatili	SI	NO

□□ - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

ANTICAMERA CAPANNONI			
10.1	**Presenza DOGANA DANESE**	SI	NO
10.2	**Presenza di calzature dedicate per ogni capannone**	SI	NO
10.3	**Calzature pulite**	SI	NO
STRUTTURE CAPANNONI			
10.4	**Presenza di adeguate chiusure dei capannoni (serrature, lucchetti ecc.)**	SI	NO
10.5	**Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili**	SI	NO
10.6	**Pavimento integro**	SI	NO
10.7	**Tetto integro**	SI	NO
10.8	**Pareti integre**	SI	NO
10.9	**Sono presenti RETI ANTIPASSERO**	SI	NO
10.10	**Le reti antipassero sono EFFICIENTI (e.g. integre, fissate in modo adeguato)**	SI	NO
TIPO DI VENTILAZIONE			
10.11	Naturale	SI	NO
10.12	Forzata (estrattiva)	SI	NO
10.13	Presenza del cupolino	SI	NO
10.14	**Se presente, viene impedito l'accesso ai volatili**	SI	NO
AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI D'USO			
10.15	**Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini ecc.)**	SI	NO
10.16	**Le aree sono chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica (es. magazzino)**	SI	NO
10.17	NOTE:		

□□ - DELIMITAZIONE AREA ALLE□AMENTO

11.1	**Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento**	SI	NO
11.2	**Se sì, è presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere**	SI	NO
11.3	**Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di pertinenza dell'allevamento**	SI	NO
11.4	Nell'allevamento è presente un impianto di biogas	SI	NO
11.5	Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi, laghetti, aree umide, riserve, ex cave)	SI	NO
MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI I CAPANNONI			
11.6	**Erba tagliata**	SI	NO
11.7	Presenza alberi	SI	NO
11.8	**Presenza oggetti**	SI	NO
11.9	Presenza piume/penne	SI	NO

11.10	Presenza feci	SI	NO

□□ - ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LO□ALI

12.1	**Idropulitrice**	SI	NO
12.2	**Pompa a trattore (o sommersa)**	SI	NO
12.3	**Impianto fisso a pressione/Impianto utilizzato per irrigazione**	SI	NO
12.4	Altro metodo (specificare):	SI	NO
12.5	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo	SI	NO
12.6	**L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi (possibile solo fino al 31/12/2019)**	SI	NO
12.7	**L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino)**	SI	NO
12.8	**L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura**	SI	NO
12.9	**L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante**	SI	NO
DISINFETTANTI			
12.10	**Presenza di protocollo (procedura scritta) per la pulizia e disinfezione**	SI	NO
12.11	**La procedura garantisce che le attrezzature pulite e disinfettate vengano correttamente gestite e stoccate per evitare successive contaminazioni**	SI	NO
12.12	**Disinfettanti presenti idonei**	SI	NO
12.13	**Disinfettanti scaduti**	SI	NO
12.14	**Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti (es: documenti di consegna)**	SI	NO
12.15	**Le attrezzature utilizzate anche al di fuori dei capannoni sono pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e cmq prima del successivo**	SI	NO
12.16	**E' rispettato il periodo di vuoto sanitario (3 gg)**	Si	NO
12.17	**E' rispettato periodo di vuoto biologico**	SI	NO
12.18	**Quali disinfettanti sono in uso**		

□3 - GESTIONE ANIMALI

13.1	Gli animali sono accasati a sessi misti	SI	NO
13.2	Viene effettuato sfoltimento durante il ciclo	SI	NO
13.3	Se viene effettuato sfoltimento quante volte durante il ciclo:		
Fauna selvatica/sinantropica			
13.4	Evidenza diretta/indiretta (es: feci) di ratti/topi o altri animali nocivi	SI	NO
13.5	Presenza diretta/indiretta (es: feci e/o piume, penne…) avifauna selvatica	SI	NO
13.6	**Apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde**	SI	NO

□4 - ANIMALI MORTI

14.1	**Presenza cella frigorifera**	SI	NO
14.2	**La cella frigorifera è ubicata all'INTERNO dell'allevamento**	SI	NO
14.3	**La cella frigorifera è ubicata all'ESTERNO dell'allevamento (in caso di risposta affermativa passare al punto 14.7)**	SI	NO

[illegible]	[illegible] portata all'esterno dell'allevamento al [illegible]	SI	NO
14.5	**Viene comunque garantito il carico dei morti all'esterno dell'allevamento**	SI	NO

[illegible]	**Dimensione stimata** **(m^3 o x[illegible]z)**	**Per la valutazione si consideri se tutta la cubatura della cella è utilizzabile (es: zona in corrispondenza dell'apertura delle porte)**	[illegible] ☐SI ☐NO

14.7	**Il ritiro dei morti avviene SEMPRE a fine ciclo**	SI	NO
14.8	**Il ritiro dei morti avviene SEMPRE durante il ciclo**	SI	NO
14.9	**Se sì, con quale frequenza:**		
14.10	**Sono presenti le BOLLE ritiro presso l'allevamento**	SI	NO
14.11	**Gli animali morti sono smaltiti da Ditte autorizzate**	SI	NO
14.12	**In caso di smaltimento a seguito di mortalità eccezionale, è presente certificazione del Servizio Veterinario**	SI	NO
[illegible]	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente [illegible]	SI	NO
[illegible]	**NOTE:**		

[illegible] – GESTIONE LETTIERA [illegible]ERGINE

15.1	**La lettiera vergine viene stoccata**	SI	NO
15.2	**Se sì, è stoccata in luogo chiuso**	SI	NO
15.3	Viene immessa direttamente nel capannone senza stoccaggio	SI	NO
15.4	Viene effettuata fresatura durante il ciclo	SI	NO
15.5	Viene aggiunta lettiera durante il ciclo	SI	NO
15.6	Se sì, quando viene aggiunta la lettiera	……	

NO[illegible].....
.....

[illegible]6 - GESTIONE DELLA LETTIERA A FINE [illegible]I[illegible]LO

16.1	**La lettiera a fine ciclo viene stoccata (in caso di risposta negativa passare al punto 16.5)**	SI	NO
16.2	**È presente una platea di stoccaggio**	SI	NO
16.3	**La platea è provvista di un fondo a tenuta stagna**	SI	NO
16.4	**Nella platea la lettiera a fine ciclo è adeguatamente COPERTA**	SI	NO

Indicare il **DESTINO** della lettiera a fine ciclo:			
16.5	**Ditta autorizzata**	SI	NO
16.6	**Smaltimento agronomico autorizzato in campi di proprietà**	SI	NO
16.7	**Cessione a terzi**	SI	NO

□7 - REGISTRI

17.1	**E' presente un registro movimenti di persone e automezzi**	SI	NO
17.2	**Il registro è correttamente compilato e aggiornato**	SI	NO
17.3	**E' presente un registro entrate uscite animali**	SI	NO
17.4	**Il registro è correttamente compilato e aggiornato**	S	NO
17.5	**E' presente un registro mortalità degli animali**	SI	NO
17.6	**Il registro è correttamente compilato e aggiornato**	SI	NO

□□ - PRO□EDURA DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

????	E' gestita dall'ALLEVATORE	SI	NO
????	????????? ??? ????? ???????	SI	NO
18.3	**Esiste una procedura scritta**	SI	NO
18.4	**La procedura è datata e firmata**	SI	NO
18.5	**La procedura prevede un sistema di verifica delle operazioni**	SI	NO

□□ - ALTRE ATTIVITA'

19.1	Attività agricola del conduttore	SI	NO
19.2	Campi adiacenti all'allevamento	SI	NO
19.3	Utilizzo in allevamento di automezzi/attrezzature dedicate anche all'attività agricola	SI	NO
19.4	**Cambio indumenti tra le diverse attività**	SI	NO
19.5	TIPO COLTURA nei campi adiacenti (testo): ……		
19.6	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività venatoria	SI	NO
19.7	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività di pesca	SI	NO
19.8	Altri allevamenti di proprietà dell'allevatore o di familiari	SI	NO
19.9	Pollame	SI	NO
19.10	Specificare la specie avicola ……		
19.11	Suini	SI	NO
19.12	Altri mammiferi	SI	NO

OSS?????IONI ?NO???

……

……

……

.....
.....
.....
.....
.....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ALLEGATO III.b

□□E□□ LIST O□AIOLE□RIPROD ATS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Data sopralluogo ...../...../..... Verbalizzante ……..

DATI ANAGRAFI□I

Ragione sociale ……. Codice Aziendale □□□ □□ □□□

Comune …… Prov ……

□ - INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

1.1 - Detentore degli animali ……

1.2 - Genere……☐ M ☐ F 1.3 - Età ……..

1.4 - Ditta soccidante ……

1.5 – Veterinario aziendale……Tecnico ……

□ - PERSONALE ADDETTO □OLTRE AL TITOLARE□

2.1	Personale □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ familiare	N□…..	
2.2	Personale □□□□□□□□ esterno (non familiare)	N□…..	
2.3	Personale qualificato □□□ □□□□□□□□ (es: vaccinatori, caricatori) (*specificare tipologia e numero di persone*):		
2.4	Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa	SI	NO
2.5	Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto	SI	NO
2.6	**Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificato e registrato (documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)**	SI	NO
2.7	**Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole e di non aver tenuto comportamenti a rischio di trasmissione**	SI	NO
2.8	**Dichiarazione di avvenuta formazione sulle biosicurezze, se presente personale dipendente**	SI	NO
2.9	**Presenza di dichiarazioni comprovanti la formazione del personale esterno**	SI	NO

3 - CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

3.1	Anno costruzione	...../.....
3.2	Anno ultima ristrutturazione di rilievo (es. adeguamento norme di biosicurezza)	...../.....
3.3	Superficie utile di allevamento (m^2): …….	
3.4	Numero capannoni in **muratura**: ……	
3.5	Numero **tunnel**: ……	

□ – □I□O□			
4.1	N. totale silos: ……..		
4.2	Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di allevamento (carico interno)	SI	NO
□.3	**Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento (carico esterno□obbli□atorio per nuovi allevamenti)**	SI	NO
□.□	**I silos ven□ono vuotati, puliti e disinfettati alla fine di o□ni ciclo produttivo □obbli□atorio per □li allevamenti che effettuano il □P□□V)**	SI	NO
□.□	**□e non ven□ono vuotati alla fine di o□ni ciclo produttivo, ven□ono puliti e disinfettati almeno una volta all'anno**	SI	NO

□ - PARCHE□□IO			
□.□	**Presenza di area parche□□io**	SI	NO
□.2	**Area parche□□io correttamente□chiaramente identificata**	SI	NO
□.3	**Parcheggio ESTERNO all'allevamento**	SI	NO
□.□	**Parcheggio INTERNO all'allevamento comunque separato da area allevamento**	SI	NO
□.□	**Divieto espresso di parche□□iare all'interno/impossibilità di superare le barriere**	SI	NO

6 - BARRIERE ALL'INGRESSO			
6.□	**□ presente un CANCE□□O**	SI	NO
6.2	**□ presente una □□ARRA o □I□I□I**	SI	NO
6.3	**Esiste la possibilità che persone esterne accedano all'allevamento in modo non controllato**	SI	NO
□4	Se la barriera è diversa da cancello o sbarra specificare:		
6.□	**□ presente se□naletica di DIVIE□O ACCE□□O**	SI	NO
6.6	**In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO**	SI	NO
6.7	**Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso**	SI	NO
6.8	**Presenza di idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso in allevamento**	SI	NO

7 - A□□REZZA□□RE DI P□□IZIA E DI□IN□EZIONE DE□ □I A□□O□EZZI			
7.□	**Presenza di platea di disinfezione con fondo impermeabile**	SI	NO
7.2	**Presenza di un impianto fisso per la disinfezione de□li automezzi**	SI	NO
□3	Indicare quale:		
7.□	**L'impianto, oltre ad essere fisso, è anche automatizzato**	SI	NO
7.□	**Se l'impianto non è automatizzato, esistye una procedura di disinfezione validata dal □ervizio Veterinario**	SI	NO
7.6	**L'impianto di disinfezione risulta essere adeguato**	SI	NO
7.7	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal macello**	SI	NO
7.8	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal man□imificio**	SI	NO
7.9	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi per il trasporto uova e imballa□□i**	SI	NO
□1□	□resenza di pozzetto raccolta acque di scarico	SI	NO
7.□□	**L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante**	SI	NO

8 - ZONA □I□□RO			
8.□	Presenza di una zona filtro	SI	NO
8.2	L'accesso all'area di allevamento avviene esclusivamente attraverso tale zona filtro	SI	NO
8.3	Presenza di lavandino	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ della zona filtro:			
8.□	Il locale □lavabile e disinfettabile	SI	NO
8.□	Il locale □pulito	SI	NO
8.6	Il lavandino □pulito	SI	NO
8.7	□ono presenti ero□atori di sapone liquido o saponette	SI	NO
8.8	□ono presenti asciu□amani monouso o asciu□amani puliti o ero□atori ad aria	SI	NO
8.9	Presenza di armadietto per □li indumenti	SI	NO
8.□□	L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO	SI	NO
8.□□	L'armadietto è pulito	SI	NO
8.□2	L'armadietto è in ordine	SI	NO
8.□3	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente	SI	NO
8.□□	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale esterno	SI	NO
8.□□	□li indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso	SI	NO

9 - PIAZZO□E			
9.□	Presenza di piazzole	SI	NO
9.2	Le piazzole hanno dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentono la manovra dell'automezzo	SI	NO
9.3	□e piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ □□□□□ □IA□□O□□:			
9.□	□uperficie omo□enea	SI	NO
9.□	Presenza acqua sta□nante	SI	NO
9.6	Presenza crepe nel cemento	SI	NO
9.7	Presenza erba	SI	NO
9.8	Presenza o□□etti	SI	NO
9.9	Presenza piume□penne	SI	NO
9.□□	Presenza feci di volatili	SI	NO

□□ - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO			
AN□I□A□ □□A □A□ANNONI			
□□.□	Presenza DO□ANA DANE□E	SI	NO
□□.2	Presenza di calzature dedicate per o□ni capannone	SI	NO
□□.3	Calzature pulite	SI	NO
□□R□□□□RE CAPANNONI			
□□.□	Presenza di ade□uate chiusure dei capannoni □serrature, lucchetti ecc.)	SI	NO
□□.□	Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili	SI	NO
□□.6	Pavimento inte□ro	SI	NO
□□.7	□etto inte□ro	SI	NO

□□.8	**Pareti inte□re**	SI	NO
□□.9	**□ono presenti RE□I AN□IPA□□ERO**	SI	NO
□□.□□	**□e reti antipassero sono E□□ICIEN□I □e.□. inte□re, fissate in modo ade□uato)**	SI	NO
□IPO DI VEN□I□AZIONE			
1□.11	Naturale	SI	NO
1□.12	□orzata (estrattiva)	SI	NO
1□.13	□resenza del cupolino	SI	NO
1□.14	Se presente, viene impedito l'accesso ai volatili	SI	NO
AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI D'USO			
□□.□□	**Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere ver□ini ecc.)**	SI	NO
□□.□6	**Le aree sono chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica □es. ma□azzino)**	SI	NO
1□.1□	Note:		

□□ - □E□□IONE □OVA			
□A□A □OVA			
□a raccolta delle uova è:			
11.1	□anuale	SI	NO
11.2	Automatizzata	SI	NO
11.3	**□ presente un lavandino dotato di sapone e asciu□amani nella sala uova**	SI	NO
11.4	**Sono presenti incrostazioni di residui di uova (gusci/tuorlo/albume) sul pavimento e/o sui macchinari**	SI	NO
CENTRO D'IMBALLO			
11.5	**La struttura è funzionalmente e strutturalmente annessa all'allevamento**	SI	NO
11.6	**Numero di uova lavorate giornalmente**	**N°**	
11.7	**Riceve uova anche da altri allevamenti**	SI	NO
11.8	**Se sì, con che frequenza …….**		
11.9	**In caso di centro di imballaggio annesso all'allevamento è presente autorizzazione ATS**	SI	NO
11.10	**In caso di centro di imballaggio annesso all'allevamento i requisiti sono rispettati al momento del sopralluogo**	SI	NO
11.11	**È presente un protocollo di pulizia e disinfezione degli ambienti degli automezzi e del materiale non monouso**	SI	NO

11.12	**È presente una procedura di tracciabilità delle movimentazioni**	SI	NO
11.13	**I materiali vengono spediti ad un altro stabilimento per la pulizia e disinfezione**	SI	NO
11.14	**Se sì, questo stabilimento è annesso a un allevamento**	SI	NO
Conse□na materiale imballo e ritiro uova			
11.15	**L'automezzo distribuisce i bancali/alveoli/interfalde a più allevamenti**	SI	NO
11.16	**L'automezzo che consegna i bancali/alveoli/interfalde a più allevamenti ritira anche le uova**	SI	NO
11.17	**L'automezzo che ritira uova, al momento del carico è vuoto**	SI	NO
Se non è vuoto:			
11.18	**Trasporta uova provenienti da altri allevamenti**	**SI**	**NO**
11.19	**Trasporta bancali/alveoli/interfalde puliti e disinfettati**	**SI**	**NO**
11.20	**Destinazione dell'automezzo una volta lasciato l'allevamento:**		
11.21	Quante volte/settimana avviene il ritiro delle uova ……..		
Igiene e pulizia dei materiali per l'imballo/trasporto uova			
11.22	**L'imballo è a perdere**	SI	NO
11.23	**L'imballo è lavabile e disinfettabile**	SI	NO
11.24	**I bancali sono di legno (vietato dal 1° gennaio 2020)**	SI	NO
11.25	**I bancali sono utilizzati per l'invio verso centri di imballaggio non annessi ad allevamenti/centri di lavorazione/depositi/clienti finali**	SI	NO
11.26	**Gli imballi di plastica sono puliti e disinfettati (no presenza di residui di gusci e/o tracce d'uovo e/o presenza di pidocchi) – verificare in maniera casuale almeno 10 alveoli**	**SI**	**NO**

11.27	**Verifica della corretta pulizia e disinfezione del muletto utilizzato per il carico delle uova**	SI	NO
11.28	□resenza di sc□ede di non conformit□ aggiornate	SI	NO
11.29	L'allevatore segnala alla Ditta soccidante la non conformità?	SI	NO

□2 - DE□I□ I□AZIONE AREA A□□EVA□ EN□O

□2.□	**Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento**	SI	NO
□2.2	**Se sì, è presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere**	SI	NO
□2.3	**Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di pertinenza dell'allevamento**	SI	NO
12.4	Nell'allevamento è presente un impianto di biogas	SI	NO
12.5	Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi, lag□etti□aree umide□riserve□e□cave)	SI	NO
□AN□□ENZIONE AREE CIRCO□□AN□I I CAPANNONI			

12.6	Erba tagliata	SI	NO
12.7	Presenza alberi	SI	NO
12.8	Presenza oggetti	SI	NO
12.9	Presenza piume/penne	SI	NO
12.10	Presenza feci	SI	NO

13 - ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

13.1	Idropulitrice	SI	NO
13.2	Pompa a trattore (o sommersa)	SI	NO
13.3	Impianto fisso a pressione/Impianto utilizzato per irrigazione	SI	NO
13.4	Altro metodo (specificare):	SI	NO
13.5	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo	SI	NO
13.6	L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi (possibile solo fino al 31/12/2019)	SI	NO
13.7	L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino)	SI	NO
13.8	L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura	SI	NO
13.9	L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante	SI	NO
PULIZIA E DISINFEZIONI			
13.10	Presenza di protocollo (procedura scritta) per la pulizia e disinfezione	SI	NO
13.11	La procedura garantisce che le attrezzature pulite e disinfettate vengano correttamente riposte e stoccate per evitare successive contaminazioni	SI	NO
13.12	Disinfettanti presenti idonei	SI	NO
13.13	Disinfettanti scaduti	SI	NO
13.14	Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti (es documenti di consegna)	SI	NO
13.15	E' rispettato il periodo di vuoto sanitario (13 gg)	SI	NO
13.16	E' rispettato periodo di vuoto biologico	SI	NO
13.17	Le attrezzature utilizzate anche al di fuori dei capannoni sono pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e cmq prima del successivo	Si	NO
13.18	Quali disinfettanti sono in uso		

14 - PULIZIA DEGLI GRIGLIATO PRESENTE NEI CAPANNONI IN CASO DI ALLEVAMENTO A TERRA

Descrivere come avviene la pulizia e sanificazione del grigliato presente negli allevamenti con galline allevate a terra:

14.1 Dove e come viene lavato una volta rimosso dal capannone

……
……
……

14.2 □ove viene lasciato dopo la disinfezione per l'asciugatura e prima del successivo inserimento nel capannone pulito e disinfettato□

……
……

□□ - □E□□IONE ANI□A□I

Trasporto pollastre destinate all'allevamento di deposizione			
15.1	Automezzo di propriet□ della filiera	SI	NO
15.2	Automezzo della ditta privata (terzista)	SI	NO
15.3	L'automezzo effettua carichi solo per la movimentazione verso allevamenti	SI	NO
15.4	L'automezzo effettua carichi per la movimentazione anche verso macelli	SI	NO
Carico animali per destinazione macello			
15.5	L'allevamento effettua il tutto pieno/tutto vuoto	SI	NO
15.□	□li animali a fine ciclo vengono destinati a un solo impianto di macellazione	SI	NO
15.□	Viene effettuata la verifica della corretta pulizia delle gabbie presenti sull'automezzo prima del carico	SI	NO
□□.8	**Viene ritirata da parte dell'allevatore la dichiarazione di avvenuta pulizia e disinfezione del mezzo**	SI	NO
□auna selvatica□sinantropica			
15.□	□videnza diretta□indiretta (es: feci) di ratti□topi o altri animali nocivi	SI	NO
15.1□	Presenza diretta/indiretta (es: feci e/o piume, penne…) avifauna selvatica	SI	NO
15.11	Apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde	SI	NO

□6 - ANI□A□I □OR□I

□6.□	**Presenza cella fri□orifera**	SI	NO
□6.2	**La cella frigorifera è ubicata all'INTERNO dell'allevamento**	SI	NO
□6.3	**La cella frigorifera è ubicata all'ESTERNO dell'allevamento □in caso di risposta affermativa passare al punto □□.7)**	SI	NO
1□.4	La cella frigorifera è MOBILE, cioè può essere portata all'esterno dell'allevamento al momento del ritiro dei morti	SI	NO
□6.□	**Viene comunque garantito il carico dei morti all'esterno dell'allevamento**	SI	NO
1□.□	□imensioni cella:		
□6.7	**Il ritiro dei morti avviene durante il ciclo**	SI	NO
□6.8	**□e s□ con quale frequenza□**		
□6.9	**□ono presenti DD□ ritiro presso l'allevamento**	SI	NO
1□.1□	C'è congruità tra giorni dall'ultimo ritiro (data DDT) e numero di animali morti presenti nella cella frigorifera	SI	NO

□6.□□	**□li animali morti sono smaltiti da Ditte autorizzate**	SI	NO
□6.□2	**In caso di smaltimento a se□uito di mortalit□ eccezionale, □presente certificazione del □ervizio Veterinario**	SI	NO
1□.13	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO
1□.14	**NO□E□**		

□7 – □ORNI□□RA □AN□I□E			
1□.1	□angimificio di propriet□ della filiera	SI	NO
1□.2	□angimificio c□e fornisce pi□ filiere□allevamenti di diverse propriet□	SI	NO

□8 - □E□□IONE PO□□INA			
□8.□	**Presenza di platea di stocca□□io con fondo a tenuta e possibilit□ di copertura**	SI	NO
□8.2	**□a pollina □ade□uatamente coperta**	SI	NO
Allevamento a terra con lettiera			
□tilizzo fine ciclo della pollina:			
1□.3	□so agronomico	SI	NO
1□.4	□itta specializzata	SI	NO
Allevamento in □abbia o in voliera -- □estione della pollina durante il ciclo			
1□.5	Stoccata in concimaia	SI	NO
1□.□	□estinata a biogas	SI	NO
1□.□	□estinata a impianti di trasformazione	SI	NO
1□.□	□requenza di ritiro		
□8.9	**Viene □arantita la possibilit□ di stocca□□io della pollina, in condizioni ade□uate, per almeno 6□ □iorni**	SI	NO

□8.□□	**□ presente un in□resso dedicato per il ritiro della pollina che permetta di non accedere all'allevamento**	SI	NO
□8.□□	**In mancanza di un in□resso dedicato, sono presenti percorsi dedicati destinati agli automezzi ritiro pollina che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento**	SI	NO

□8.□2	In assenza di percorsi dedicati, sono presenti percorsi con superficie lavabile e disinfettabile destinati a□li automezzi ritiro pollina		
□8.□3	Il carico della pollina viene effettuato all'esterno dell'allevamento		

□9 - □E□□IONE□RI□IRO PO□□INA			
□9.□	Effettuata dall'allevatore	SI	NO
□9.2	Viene utilizzato un mezzo dell'azienda	SI	NO
□9.3	Il mezzo viene re□olarmente lavato e disinfettato	SI	NO
□9.□	Il mezzo è depositato presso l'azienda	SI	NO
□9.□	Effettuata da terzisti	SI	NO
1□.□	Il mezzo è di propriet□ di terzi	SI	NO
Se il mezzo è di propriet□ di terzi:			
□9.7	Dove viene lavato e disinfettato ……		
□9.8	Procedura di pulizia e disinfezione acquisita dall'allevatore	SI	NO
□9.9	□a ditta che ritira la pollina effettua pari trasporti per altri allevamenti avicoli	SI	NO
Se si:			
□9.□□	Nella stessa □iornata	SI	NO
□9.□□	In □iornate diverse	SI	NO

2□ - RE□I□□RI			
2□.1	E' presente un re□istro movimenti di persone e automezzi	SI	NO
2□.2	Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato	SI	NO
2□.3	E' presente un registro entrate uscite animali	SI	NO
2□.4	Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato	SI	NO
2□.5	E' presente un re□istro mortalit□ de□li animali	SI	NO
2□.□	Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato	SI	NO

2□ - PROCED□RA DI DERA□□IZZAZIONE E DI□IN□E□□AZIONE			
21.1	E' gestita dall'ALLEVATORE	SI	NO
21.2	□ontratto con ditta esterna	SI	NO
21.3	Esiste una procedura scritta	SI	NO
21.4	□a procedura □datata e firmata	SI	NO
21.5	□a procedura prevede un sistema di verifica delle operazioni	SI	NO

22 - ALTRE ATTIVITA'			
22.1	Attivit□ agricola del conduttore	SI	NO
22.2	□ampi adiacenti all'allevamento	SI	NO
22.3	Utilizzo in allevamento di automezzi/attrezzature dedicate anche all'attività agricola	SI	NO

22.□	**Cambio indumenti tra le diverse attivit□**	SI	NO
22.5	TIPO COLTURA nei campi adiacenti (testo): ……		
22.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività venatoria	SI	NO
22.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività di pesca	SI	NO
22.□	Altri allevamenti di proprietà dell'allevatore o di familiari	SI	NO
22.□	□ollame	SI	NO
22.1□	Specificare la specie avicola …….		
22.11	Suini	SI	NO
22.12	Altri mammiferi	SI	NO

OSS□□□A□IONI □NO□□:

……

……

……

……

……

……

Il □onduttore□Allevatore

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Il □eterinario □fficiale

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ALLEGATO III. C

CHEC□ □I□□ □VEZZA□ORI **A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**

□ata sopralluogo ...../...../..... □erbalizzante ……..

DA□I ANA□RA□ICI

Ragione sociale ……. Codice Aziendale □□□ □□ □□□

Comune …… Prov ……

□ - INDIVID□AZIONE DE□□E RESPONSABILITA'

1.1 □Detentore degli animali ……

1.2 □Genere……□ □ □ □ 1.3 □Età ……..

1.4 □□itta soccidante ……

1.5 – Veterinario aziendale……Tecnico ……

2 - PER□ONA□E ADDE□□O □O□□RE A□ □I□O□ARE)

2.1	□ersonale dipendente□non dipendente familiare	**N.** …..	
2.2	□ersonale dipendente esterno (non familiare)	**N.** …..	
2.3	□ersonale qualificato non dipendente (es: vaccinatori□caricatori)		
	(*specificare tipologia e numero di persone*):		
2.4	Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa	SI	NO
2.5	Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto	SI	NO
2.6	**Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificato e registrato (documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)**	SI	NO
2.7	**Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole e di non aver tenuto comportamenti a rischio di trasmissione**	SI	NO
2.8	**Dichiarazione di avvenuta formazione sulle biosicurezze, se presente personale dipendente**	SI	NO
2.9	**Presenza di dichiarazioni comprovanti la formazione del personale esterno**	SI	NO

3 - CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

3.1	Anno costruzione	...../.....
3.2	Anno ultima ristrutturazione di rilievo (es. adeguamento norme di biosicurezza)	...../.....
3.3	Superficie utile di allevamento (m^2): …….	
3.4	Numero capannoni in **muratura**: ……	
3.5	Numero **tunnel**: ……	

3.□	~~Sesso broiler allevati~~	□	□	□IS□I
3.□	Se effettua fiere□mostre□mercati è presente autorizzazione	SI		NO

□ – □I□O□

4.1	N. totale silos: ……..		
4.2	Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di allevamento (carico interno)	SI	NO
□.3	**Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento ((carico esterno□obbli□atorio per nuovi allevamenti)**	SI	NO
□.□	**I silos ven□ono vuotati, puliti e disinfettati alla fine di o□ni ciclo produttivo □obbli□atorio per □li allevamenti che effettuano il □P□□V)**	SI	NO
□.□	**□e non ven□ono vuotati alla fine di o□ni ciclo produttivo, ven□ono puliti e disinfettati almeno una volta all'anno**	SI	NO

□ - PARCHE□□IO

□.□	**Presenza di area parche□□io**	SI	NO
□.2	**Area parche□□io correttamente□chiaramente identificata**	SI	NO
□.3	**Parcheggio ESTERNO all'allevamento**	SI	NO
□.□	**Parcheggio INTERNO all'allevamento comunque separato da area allevamento**	SI	NO
□.□	**Divieto espresso di parcheggiare all'interno/impossibilità di superare le barriere**	SI	NO

6 - □ARRIERE ALL'INGRESSO

6.□	**□ presente un CANCE□□O**	SI	NO
6.2	**□ presente una □□ARRA**	SI	NO
6.3	**Esiste la possibilità che persone esterne accedano all'allevamento in modo non controllato**	SI	NO
□4	Se la barriera è diversa da cancello o sbarra specificare:		
6.□	**□ presente se□naletica di DIVIE□O ACCE□□O**	SI	NO
6.6	**In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO**	SI	NO
6.7	**Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso**	SI	NO
6.8	**Presenza di idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso in allevamento**	SI	NO

7 - A□□REZZA□□RE DI P□□IZIA E DI□IN□EZIONE DE□□I A□□O□EZZI

7.□	**Presenza di platea di disinfezione con fondo impermeabile**	SI	NO
7.2	**Presenza di un impianto fisso per la disinfezione de□li automezzi**	SI	NO
□3	Indicare quale:		
7.□	**L'impianto, oltre ad essere fisso, è anche automatizzato**	SI	NO
7.□	**Se l'impianto non è automatizzato, esiste una procedura di disinfezione validata dal □ervizio Veterinario**	SI	NO
7.6	**L'impianto di disinfezione risulta essere adeguato**	SI	NO
7.7	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal macello**	SI	NO
7.8	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal man□imificio**	SI	NO
□.□	□resenza di pozzetto raccolta acque di scarico	SI	NO
7.□□	**L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante**	SI	NO

8 - ZONA □I□□RO			
8.□	Presenza di una zona filtro	SI	NO
8.2	L'accesso all'area di allevamento avviene esclusivamente attraverso tale zona filtro	SI	NO
8.3	Presenza di lavandino	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ della zona filtro:			
8.□	Il locale □lavabile e disinfettabile	SI	NO
8.□	Il locale □pulito	SI	NO
8.6	Il lavandino □pulito	SI	NO
8.7	□ono presenti ero□atori di sapone liquido o saponette	SI	NO
8.8	□ono presenti asciu□amani monouso o asciu□amani puliti o ero□atori ad aria	SI	NO
8.9	Presenza di armadietto per □li indumenti	SI	NO
8.□□	L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO	SI	NO
8.□□	L'armadietto è pulito	SI	NO
8.□2	L'armadietto è in ordine	SI	NO
8.□3	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente	SI	NO
8.□□	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale esterno	SI	NO
8.□□	Gli indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso	SI	NO

9 - PIAZZO□E			
9.□	Presenza di piazzole	SI	NO
9.2	Le piazzole hanno dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentono la manovra dell'automezzo	SI	NO
9.3	□e piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ □□□□□ □IA□□O□□:			
9.□	□uperficie omo□enea	SI	NO
9.□	Presenza acqua sta□nante	SI	NO
9.6	Presenza crepe nel cemento	SI	NO
9.7	Presenza erba	SI	NO
9.8	Presenza o□□etti	SI	NO
9.9	Presenza piume□penne	SI	NO
9.□□	Presenza feci di volatili	SI	NO

□□ - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO			
AN□I□A□ □□A □A□ANNONI			
□□.□	Presenza DO□ANA DANE□E	SI	NO
□□.2	Presenza di calzature dedicate per o□ni capannone	SI	NO
□□.3	Calzature pulite	SI	NO
□□R□□□RE CAPANNONI			
□□.□	Presenza di ade□uate chiusure dei capannoni □serrature, lucchetti ecc.)	SI	NO
□□.□	Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili	SI	NO
□□.6	Pavimento inte□ro	SI	NO
□□.7	□etto inte□ro	SI	NO
□□.8	Pareti inte□re	SI	NO

□□.9	□ono presenti RE□I AN□IPA□□ERO	SI	NO
□□.□□	□e reti antipassero sono E□□ICIEN□I □e.□. inte□re, fissate in modo ade□uato)	SI	NO
□IPO DI VEN□I□AZIONE			
1□.11	Naturale	SI	NO
1□.12	□orzata (estrattiva)	SI	NO
1□.13	□resenza del cupolino	SI	NO
□□.□□	Se presente, viene impedito l'accesso ai volatili	SI	NO
AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI D'USO			
□□.□□	Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere ver□ini ecc.)	SI	NO
□□.□6	Le aree sono chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica □es. ma□azzino)	SI	NO
1□.1□	NO□□:		

□□ - DE□I□ I□AZIONE AREA A□□EVA□ EN□O			
□□.□	Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento	SI	NO
□□.2	Se sì, è presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere	SI	NO
□□.3	Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di pertinenza dell'allevamento	SI	NO
11.4	Nell'allevamento è presente un impianto di biogas	SI	NO
11.5	Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi□ lag□etti□aree umide□riserve□e□cave)	SI	NO
□AN□□ENZIONE AREE CIRCO□□AN□I I CAPANNONI			
□□.6	Erba ta□liata	SI	NO
11.□	□resenza alberi	SI	NO
□□.8	Presenza o□□etti	SI	NO
11.□	□resenza piume□penne	SI	NO
11.1□	□resenza feci	SI	NO

□2 - A□□REZZA□□RE DI P□□IZIA E DI□IN□EZIONE DEI □OCA□I			
□2.□	Idropulitrice	SI	NO
□2.2	Pompa a trattore □o sommersa)	SI	NO
□2.3	Impianto fisso a pressione□Impianto utilizzato per irri□azione	SI	NO
12.4	Altro metodo (specificare):	SI	NO
12.5	□resenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo	SI	NO
□2.6	L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi □possibile solo fino al 3□□2□2□□9)	SI	NO
□2.7	L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto □tettoia o ma□azzino)	SI	NO
□2.8	L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura	SI	NO

□2.9	L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante	SI	NO
DI□IN□E□□AN□I			
□2.□□	Presenza di protocollo □procedura scritta) per la pulizia e disinfezione	SI	NO
□2.□□	□a procedura □arantisce che le attrezzature pulite e disinfettate ven□ano correttamente □estite e stoccate per evitare successive contaminazioni	SI	NO
□2.□2	Disinfettanti presenti idonei	SI	NO
□2.□3	Disinfettanti scaduti	SI	NO
□2.□□	Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti □es□documenti di conse□na)	SI	NO
□2.□□	□e attrezzature utilizzate anche al di fuori dei capannoni sono pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e cmq prima del successivo	SI	NO
□2.□6	E' rispettato il periodo di vuoto sanitario (3 gg)	Si	NO
□2.□7	E' rispettato periodo di vuoto biologico per unità produttiva	SI	NO
□2.□8	I capannoni sono puliti e disinfettati almeno una volta all'anno	SI	NO
12.1□	□uali disinfettanti sono in uso		

□3 - □E□□IONE ANI□A□I			
13.1	~~□li animali sono accasati a sessi misti~~	SI	NO
13.2	~~□iene effettuato sfoltimento durante il ciclo~~	SI	NO
13.3	~~Se viene effettuato sfoltimento quante volte durante il ciclo:~~		
□auna selvatica□sinantropica			
13.4	□videnza diretta□indiretta (es: feci) di ratti□topi o altri animali nocivi	SI	NO
13.5	Presenza diretta/indiretta (es: feci e/o piume, penne…) avifauna selvatica	SI	NO
□3.6	Apertura portoni per circolazione aria in sta□ioni calde	SI	NO

□□ - ANI□A□I □OR□I			
□□.□	Presenza cella fri□orifera	SI	NO
□□.2	La cella frigorifera è ubicata all'INTERNO dell'allevamento	SI	NO
□□.3	La cella frigorifera è ubicata all'ESTERNO dell'allevamento □in caso di risposta affermativa passare al punto □□.7)	SI	NO
14.4	La cella frigorifera è MOBILE, cioè può essere portata all'esterno dell'allevamento al momento del ritiro dei morti	SI	NO
□□.□	Viene comunque garantito il carico dei morti all'esterno dell'allevamento	SI	NO
14.□	**Dimensione stimata** □m^3 o □□□z)	**Per la valutazione si consideri se tutta la cubatura della cella □utilizzabile □es□ zona in corrispondenza dell'apertura delle porte)**	□imensioni cella adeguata ☐SI ☐NO
□□.7	Il ritiro dei morti avviene □E□PRE a fine ciclo	SI	NO
□□.8	Il ritiro dei morti avviene □E□PRE durante il ciclo	SI	NO
□□.9	□e s□, con quale frequenza□		

□□.□□	**□ono presenti le BOLLE ritiro presso l'allevamento**	SI	NO
□□.□□	**□li animali morti sono smaltiti da Ditte autorizzate**	SI	NO
□□.□2	**In caso di smaltimento a se□uito di mortalit□ eccezionale, □ presente certificazione del □ervizio Veterinario**	SI	NO
14.13	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO
14.14	**NO□E□**		

□□ – □E□□IONE □E□□IERA VER□INE

□□.□	**□a lettiera ver□ine viene stoccata**	SI	NO
□□.2	**□e s□ □stoccata in luo□o chiuso**	SI	NO
15.3	□iene immessa direttamente nel capannone senza stoccaggio	SI	NO
15.4	□iene effettuata fresatura durante il ciclo	SI	NO
15.5	□iene aggiunta lettiera durante il ciclo	SI	NO
15.□	Se s□quando viene aggiunta la lettiera	…….	

NOTE:……
……

□6 - □E□□IONE DE□□A □E□□IERA A □INE CIC□O

□6.□	**□a lettiera a fine ciclo viene stoccata □in caso di risposta ne□ativa passare al punto □6.□)**	SI	NO
□6.2	**□ presente una platea di stocca□□io**	SI	NO
□6.3	**□a platea □provvista di un fondo a tenuta sta□na**	SI	NO
□6.□	**Nella platea la lettiera a fine ciclo □ade□uatamente COPER□A**	SI	NO
Indicare il **DE□□INO** della lettiera a fine ciclo:			
□6.□	**Ditta autorizzata**	SI	NO
□6.6	**□maltimento a□ronomico autorizzato in campi di propriet□**	SI	NO
□6.7	**Cessione a terzi**	SI	NO

□7 - RE□I□□RI

□7.□	**E' presente un registro movimenti di persone e automezzi**	SI	NO
□7.2	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	SI	NO
□7.3	**E' presente un registro entrate uscite animali**	SI	NO
□7.□	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	S	NO
□7.□	**E' presente un registro mortalità degli animali**	SI	NO
□7.6	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	SI	NO

□8 - PROCED□RA DI DERA□□IZZAZIONE E DI□IN□E□□AZIONE			
1□.1	E' gestita dall'ALLEVATORE	SI	NO
1□.2	□ontratto con ditta esterna	SI	NO
□8.3	**Esiste una procedura scritta**	SI	NO
□8.□	**□a procedura □datata e firmata**	SI	NO
□8.□	**□a procedura prevede un sistema di verifica delle operazioni**	SI	NO

□9 - ALTRE ATTIVITA'			
1□.1	Attivit□ agricola del conduttore	SI	NO
1□.2	Campi adiacenti all'allevamento	SI	NO
1□.3	□tilizzo in allevamento di automezzi□attrezzature dedicate anc□e all'attività agricola	SI	NO
□9.□	**Cambio indumenti tra le diverse attivit□**	SI	NO
1□.5	TIPO COLTURA nei campi adiacenti (testo): ……		
1□.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività venatoria	SI	NO
1□.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività di pesca	SI	NO
1□.□	Altri allevamenti di proprietà dell'allevatore o di familiari	SI	NO
1□.□	□ollame	SI	NO
1□.1□	Specificare la specie avicola ……		
1□.11	Suini	SI	NO
1□.12	Altri mammiferi	SI	NO

2□ - AZIENDE CHE CO□□ERCIA□IZZANO IN A□□I□O E□□RA-RE□IONA□E			
2□.1	□e unit□ produttive (stanze) sono tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili con accesso indipendente	SI	NO
2□.2	pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione□ad eccezione dei parc□etti esterni□	SI	NO
2□.3	~~efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parc□etti esterni~~	SI	NO
2□.□	**aree di alimentazione al chiuso**	SI	NO
2□.5	gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unit□ produttive distinte dalle altre specie	SI	NO
2□.□	□ispetto del divieto di reintroduzione di volatili c□e □anno partecipato a fiere e mercati	SI	NO
2□.□	~~la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno~~	~~SI~~	~~NO~~
2□.1□	~~□ispetto del vuoto biologico minimo (□giorni)~~	SI	NO

OSS□□□A□IONI □NO□□:

……

……

……

……

Il □onduttore□Allevatore

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Il □eterinario □fficiale

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ALLEGATO III. D

CHEC□ □I□□ □ACCHINI **A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**

□ata sopralluogo ...../...../..... □erbalizzante ……..

DA□I ANA□RA□ICI

Ragione sociale ……. Codice Aziendale □□□ □□ □□□

Comune …… Prov ……

□ - INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

1.1 □□etentore degli animali ……

1.2 □Genere……□ □ □ □ 1.3 □Età ……..

1.4 □Ditta soccidante ……

1.5 – □eterinario aziendale……Tecnico ……

2 - PER□ONA□E ADDE□□O □O□□RE A□ □I□O□ARE)

2.1	□ersonale **dipendente□non dipendente** familiare	**N.** …..	
2.2	□ersonale **dipendente** esterno (non familiare)	**N.** …..	
2.3	□ersonale qualificato **non dipendente** (es: vaccinatori□caricatori)		
	(*specificare tipologia e numero di persone*):		
2.4	Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa	SI	NO
2.5	Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto	SI	NO
2.6	**Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificato e registrato (documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)**	SI	NO
2.7	**Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole e di non aver tenuto comportamenti a rischio di trasmissione**	SI	NO
2.8	**Dichiarazione di avvenuta formazione sulle biosicurezze, se presente personale dipendente**	SI	NO
2.9	**Presenza di dichiarazioni comprovanti la formazione del personale esterno**	SI	NO

3 - CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

3.1	Anno costruzione	...../.....
3.2	Anno ultima ristrutturazione di rilievo (es. adeguamento norme di biosicurezza)	...../.....
3.3	Superficie utile di allevamento (m^2): …….	
3.4	Numero capannoni in **muratura**: ……	
3.5	Numero **tunnel**: ……	

3.□	Sesso tacc□ini allevati	□	□	□IS□I

□– □I□O□

4.1	N. totale silos: …….		
4.2	Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di allevamento (carico interno)	SI	NO
□.3	**Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento (carico esterno □obbli□atorio per nuovi allevamenti)**	SI	NO
□.□	**I silos ven□ono vuotati, puliti e disinfettati alla fine di o□ni ciclo produttivo □obbli□atorio per □li allevamenti che effettuano il □P□□V)**	SI	NO
□.□	**□e non ven□ono vuotati alla fine di o□ni ciclo produttivo, ven□ono puliti e disinfettati almeno una volta all'anno**	SI	NO

□ - PARCHE□□IO

□.□	**Presenza di area parche□□io**	SI	NO
□.2	**Area parche□□io correttamente □chiaramente identificata**	SI	NO
□.3	**Parcheggio ESTERNO all'allevamento**	SI	NO
□.□	**Parche□□io IN□ERNO all'allevamento comunque separato da area allevamento**	SI	NO
□.□	**Divieto espresso di parcheggiare all'interno/impossibilità di superare le barriere**	SI	NO

6 - BARRIERE ALL'INGRESSO

6.□	**□ presente un CANCE□□O**	SI	NO
6.2	**□ presente una □□ARRA**	SI	NO
6.3	**Esiste la possibilità che persone esterne accedano all'allevamento in modo non controllato**	SI	NO
6.□	**□e la barriera □diversa da cancello o sbarra specificare□**		
6.□	**□ presente se□naletica di DIVIE□O ACCE□□O**	SI	NO
6.6	**In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO**	SI	NO
6.7	**Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso**	SI	NO
6.8	**Presenza di idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso in allevamento**	SI	NO

7 - A□□REZZA□□RE DI P□□IZIA E DI□IN□EZIONE DE□ □I A□□O□EZZI

7.□	**Presenza di platea di disinfezione con fondo impermeabile**	SI	NO
7.2	**Presenza di un impianto fisso per la disinfezione de□li automezzi**	SI	NO
□.3	Indicare quale:		
7.□	**L'impianto, oltre ad essere fisso, è anche automatizzato**	SI	NO
7.□	**Se l'impianto non è automatizzato, esiste una procedura di disinfezione validata dal □ervizio Veterinario**	SI	NO
7.6	**L'impianto di disinfezione risulta essere ade□uato**	SI	NO
7.7	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal man□imificio**	SI	NO
7.8	**Presenza della documentazione attestante l'avvenuta pulizia e disinfezione dei mezzi provenienti dal macello**	SI	NO
□.□	□resenza di pozzetto raccolta acque di scarico	SI	NO

7.□□	L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante	SI	NO

8 - ZONA □I□□RO

8.□	Presenza di una zona filtro	SI	NO
8.2	L'accesso all'area di allevamento avviene esclusivamente attraverso tale zona filtro	SI	NO
8.3	Presenza di lavandino	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ della zona filtro:			
8.□	Il locale □lavabile e disinfettabile	SI	NO
8.□	Il locale □pulito	SI	NO
8.6	Il lavandino □pulito	SI	NO
8.7	□ono presenti ero□atori di sapone liquido o saponette	SI	NO
8.8	□ono presenti asciu□amani monouso o asciu□amani puliti o ero□atori ad aria	SI	NO
8.9	Presenza di armadietto per □li indumenti	SI	NO
8.□□	L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO	SI	NO
8.□□	L'armadietto è pulito	SI	NO
8.□2	L'armadietto è in ordine	SI	NO
8.□3	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale dipendente	SI	NO
8.□□	Presenza di indumenti puliti o monouso per il personale esterno	SI	NO
8.□□	□li indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso	SI	NO

9 - PIAZZO□E

9.□	Presenza di piazzole	SI	NO
9.2	Le piazzole hanno dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentono la manovra dell'automezzo	SI	NO
9.3	□e piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile	SI	NO
S□A□O □I □AN□□□N□ION□ □□□□□ □IA□□O□□:			
9.□	□uperficie omo□enea	SI	NO
9.□	Presenza acqua sta□nante	SI	NO
9.6	Presenza crepe nel cemento	SI	NO
9.7	Presenza erba	SI	NO
9.8	Presenza o□□etti	SI	NO
9.9	Presenza piume□penne	SI	NO
9.□□	Presenza feci di volatili	SI	NO

□□ - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

AN□I□A□ □□A □A□ANNONI			
□□.□	Presenza DO□ANA DANE□E	SI	NO
□□.2	Presenza di calzature dedicate per o□ni capannone	SI	NO
□□.3	Calzature pulite	SI	NO
□□R□□□□RE CAPANNONI			
□□.□	Presenza di ade□uate chiusure dei capannoni □serrature, lucchetti ecc.)	SI	NO
□□.□	Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili	SI	NO
□□.6	Pavimento inte□ro	SI	NO

□□.7	□etto inte□ro	SI	NO
□□.8	Pareti inte□re	SI	NO
□□.9	□ono presenti RE□I AN□IPA□□ERO	SI	NO
□□.□□	□e reti antipassero sono E□□ICIEN□I □e.□. inte□re, fissate in modo ade□uato)	SI	NO
□IPO DI VEN□I□AZIONE			
1□.11	Naturale	SI	NO
1□.12	□orzata (estrattiva)	SI	NO
1□.13	□resenza del cupolino	SI	NO
1□.14	Se presente, viene impedito l'accesso ai volatili	SI	NO
AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI D'USO			
□□.□□	Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere ver□ini ecc.)	SI	NO
□□.□6	Le aree sono chiuse in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica □es. ma□azzino)	SI	NO
1□.1□	NO□□:		

□□ - DE□I□I□AZIONE AREA A□□EVA□EN□O			
□□.□	Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento	SI	NO
□□.2	Se sì, è presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere	SI	NO
□□.3	Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di pertinenza dell'allevamento	SI	NO
11.4	Nell'allevamento è presente un impianto di biogas	SI	NO
11.5	Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi□ lag□etti□aree umide□riserve□e□cave)	SI	NO
□AN□□ENZIONE AREE CIRCO□□AN□I I CAPANNONI			
□□.6	Erba ta□liata	SI	NO
11.□	□resenza alberi	SI	NO
□□.8	Presenza o□□etti	SI	NO
11.□	□resenza piume□penne	SI	NO
11.1□	□resenza feci	SI	NO

□2 - A□□REZZA□□RE DI P□□IZIA E DI□IN□EZIONE DEI □OCA□I			
□2.□	Idropulitrice	SI	NO
□2.2	Pompa a trattore □o sommersa)	SI	NO
□2.3	Impianto fisso a pressione□Impianto utilizzato per irri□azione	SI	NO
12.4	Altro metodo (specificare):		
12.5	□resenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo	SI	NO
□2.6	L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi □possibile solo fino al 3□□2□2□□9)	SI	NO

□2.7	L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto □tettoia o ma□azzino)	SI	NO
□2.8	L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura	SI	NO
□2.9	L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante	SI	NO
P□□IZIA E DI□IN□EZIONI			
□2.□□	Presenza di protocollo □procedura scritta) per la pulizia e disinfezione	SI	NO
□2.□□	□a procedura □arantisce che le attrezzature pulite e disinfettate ven□ano correttamente □estite e stoccate per evitare successive contaminazioni	SI	NO
□2.□2	Disinfettanti presenti idonei	SI	NO
□2.□3	Disinfettanti scaduti	SI	NO
□2.□□	Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti □es□documenti di conse□na)	SI	NO
□2.□□	E' rispettato il periodo di vuoto sanitario (3 gg)	SI	NO
□2.□6	E' rispettato periodo di vuoto biolo□ico	SI	NO
□2.□7	□e attrezzature utilizzate anche al di fuori dei capannoni sono pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e cmq prima del successivo	Si	NO
12.1□	□uali disinfettanti sono in uso		

□3 - □E□□IONE ANI□A□I

□estione pulcinaia			
13.1	□ulcinaia in ogni capannone	SI	NO
□3.2	Nel caso di pulcinaia in capannone unico, utilizzo di mezzi adeguati per lo spostamento dei pulcini	SI	NO
□essi □isti □se monosesso passare direttamente alla domanda □3.6)			
13.3	□asc□i e femmine accasati in capannoni separati	SI	NO
□3.□	In caso di sessi misti in capannoni separati, il diradamento viene effettuato con mezzi ade□uati	SI	NO
13.5	□resenza di rete divisoria nei capannoni (se □ e □ accasati negli stessi capannoni)	SI	NO
□auna selvatica□sinantropica			
13.□	□videnza diretta□indiretta (es: feci) di ratti□topi o altri animali nocivi	SI	NO
13.□	Presenza diretta/indiretta (es: feci e/o piume, penne…) avifauna selvatica	SI	NO
13.□	Apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde	SI	NO

□□ - ANI□A□I □OR□I

□□.□	Presenza cella fri□orifera	SI	NO
□□.2	La cella frigorifera è ubicata all'INTERNO dell'allevamento	SI	NO
□□.3	La cella frigorifera è ubicata all'ESTERNO dell'allevamento □in caso di risposta affermativa passare al punto □□.7)	SI	NO
14.4	□a cella frigorifera è □O□I□□□cioè pu□essere portata all'esterno dell'allevamento al momento del ritiro dei morti	SI	NO
□□.□	Viene comunque garantito il carico dei morti all'esterno dell'allevamento	SI	NO
14.□	**Dimensione stimata**	**Per la valutazione si consideri se tutta la**	□imensioni cella adeguata

	□m³ o □□□z) ……	**cubatura della cella □ utilizzabile □es□zona in corrispondenza dell'apertura delle porte)**	(1 m³□ □□□ tacc□ini masc□i 1 m³□ 15□□ tacc□ini femmine) ☐SI ☐NO
□□.7	**Il ritiro dei morti avviene □E□ PRE a fine ciclo**	SI	NO
□□.8	**Il ritiro dei morti avviene □E□ PRE durante il ciclo**	SI	NO
□□.9	**□e s□, con quale frequenza□**		
□□.□□	**Sono presenti le BOLLE ritiro presso l'allevamento**	SI	NO
□□.□□	**□li animali morti sono smaltiti da Ditte autorizzate**	SI	NO
□□.□2	**In caso di smaltimento a se□uito di mortalit□ eccezionale, □presente certificazione del □ervizio Veterinario**	SI	NO
14.13	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO
14.14	**NO□E□**		

□□– □E□□IONE □E□□IERA VER□INE

□□.□	**□a lettiera ver□ine viene stoccata**	SI	NO
□□.2	**□e s□, □stoccata in luo□o chiuso**	SI	NO
15.3	□iene immessa direttamente nel capannone senza stoccaggio	SI	NO
15.4	□iene effettuata fresatura durante il ciclo	SI	NO
15.5	□iene aggiunta lettiera durante il ciclo	SI	NO
15.□	Se s□quando viene aggiunta la lettiera	…….	

NOTE:……
……

□6 - □E□□IONE DE□□A □E□□IERA A □INE CIC□O

□6.□	**□a lettiera a fine ciclo viene stoccata □in caso di risposta ne□ativa passare al punto □6.□)**	SI	NO
□6.2	**□ presente una platea di stocca□□io**	SI	NO
□6.3	**□a platea □provvista di un fondo a tenuta sta□na**	SI	NO
□6.□	**Nella platea la lettiera a fine ciclo □ade□uatamente COPER□A**	SI	NO
Indicare il **DE□□INO** della lettiera a fine ciclo:			
□6.□	**Ditta autorizzata**	SI	NO
□6.6	**□maltimento a□ronomico autorizzato in campi di propriet□**	SI	NO
□6.7	**Cessione a terzi**	SI	NO

□7 - RE□I□□RI

□7.□	**E' presente un registro movimenti di persone e automezzi**	SI	NO
□7.2	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	SI	NO

□7.3	**E' presente un registro entrate uscite animali**	SI	NO
□7.□	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	SI	NO
□7.□	**E' presente un registro mortalità degli animali**	SI	NO
□7.6	**Il re□istro □correttamente compilato e a□□iornato**	SI	NO

□8 - PROCED□RA DI DERA□□IZZAZIONE E DI□IN□E□□AZIONE

1□.1	E' gestita dall'ALLEVATORE	SI	NO
1□.2	□ontratto con ditta esterna	SI	NO
□8.3	**Esiste una procedura scritta**	SI	NO
□8.□	**□a procedura □datata e firmata**	SI	NO
□8.□	**□a procedura prevede un sistema di verifica delle operazioni**	SI	NO

□9 - ALTRE ATTIVITA'

1□.1	Attivit□ agricola del conduttore	SI	NO
1□.2	Campi adiacenti all'allevamento	SI	NO
1□.3	□tilizzo in allevamento di automezzi□attrezzature dedicate anc□e all'attività agricola	SI	NO
□9.□	**Cambio indumenti tra le diverse attivit□**	SI	NO
1□.5	TIPO COLTURA nei campi adiacenti (testo): ……		
1□.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività venatoria	SI	NO
1□.□	L'allevatore o i dipendenti si dedicano all'attività di pesca	SI	NO
1□.□	Altri allevamenti di proprietà dell'allevatore o di familiari	SI	NO
1□.□	□ollame	SI	NO
1□.1□	Specificare la specie avicola …….		
1□.11	Suini	SI	NO
1□.12	Altri mammiferi	SI	NO

OSS□□□A□IONI □NO□□:

……

……

……

……

……

……

……

……

Il □onduttore□Allevatore

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Il □eterinario □fficiale

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ALLEGATO IV

RE□IONE □O□ □ARDIA

A.□.□. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □IS□□ □□□O □I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

RE□I□□RO DI CARICO - □CARICO ANI□A□I
E APPENDICE DE□□E DI□IN□EZIONI

A□□□□A□ □N□O A□I□O□O□□□

□O□I□□ A□I□N□A□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□

□**PECIE**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**Indirizzo produttivo**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□I□O□A□□ □□ □□□N□O□□ □□

IN□I□I□□O □□□

□□□□□ONO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□. □□.I□A □□

□□O□□I□□A□IO □□□

IN□I□I□□O □□

□□□□□ONO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□. □□.I□A□□□

□ata evento	□ipo evento (nota 1)	□rovenienza □□estinazione	N□certificato □ documento	carico n□capi	scarico n□capi	n□capi presenti (nota 2)

NO□A □□A □Accasamento □ □ □ ortalit□ I □ Invio al macello □ □ trasferimento ad altro allevamento □ □ altro □specificare)

NOTA 2: indicare il numero di animali presenti in allevamento dopo la registrazione dell'evento di carico/scarico

APPENDICE autocertificazione delle disinfezioni				
ata evento	ipo evento		rodotto utilizzato	irma
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		
	disinfezione allevamento	disinfezione unit produttiva n		

ALLEGATO IV. a

RE□IONE □O□□ARDIA

A.□.□. □□□ □IS□□□□□O □I□□□

RE□I□□RO DE□□E □OVI□EN□AZIONI DI PER□ONE E A□□O□EZZI

A□□□□A□ □N□O A□I□O□O□□□

□O□I□□ A□I□N□A□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□

□**PECIE**□□□ **Indirizzo produttivo**□□□

□I□O□A□□ □□□□□N□O□□ □□□

IN□I□I□□O □□□

□□□□□ONO □□□.□. □□.I□A □□□

□□O□□I□□A□IO □□□

IN□I□I□□O □□□

□□□□□ONO □□□.□. □□.I□A□□□

Data	Tipologia (vedi nota 1)	Motivo entrata	Firma di chi disinfetta l'automezzo in uscita

ALLEGATO IVa

TIPOLOGIA: Nome e cognome delle persone – Targa e Ditta degli automezzi – tipologia attrezzature.
N.B.: devono essere registrate tutte le persone, diverse da detentore e dipendenti e gli automezzi che a qualsiasi titolo entrano nell'area di allevamento. Devono essere, inoltre, registrati gli automezzi che sostano in prossimità dell'area di allevamento per effettuare operazioni di carico/scarico (Es. ritiro animali morti, scarico lettiera vergine, etc)

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI VOLATILI/MANGIMI/UOVA

Dichiarazione dell'operatore/conducente del mezzo di trasporto di

- ❑ **Volatili**
- ❑ **Mangimi**
- ❑ **Uova**
- ❑ **Pollina**

Il sottoscritto_____nato a _____il_____
operatore/conducente del veicolo (tipo e targa)_____
di proprietà della Ditta_____dichiara che il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione, secondo la normativa vigente. La pulizia e la disinfezione è avvenuta prima dell'ingresso nell'allevamento…….

- **La pulizia e la disinfezione sono state effettuate presso:**

❑ **macello** ❑ **centro di imballaggio** ❑ **mangimificio** ❑ **impianto disinfezione autorizzato** ❑ **impianto smaltimento pollina**	
indirizzo	
data	
ora	
disinfettante usato	

Data_____ Firma operatore_____-_

Luogo_____

Timbro azienda/macello/centro di imballaggio/impianto disinfezione/impianto smaltimento pollina ove sono avvenute le operazioni di pulizia e disinfezione:

ALLEGATO VI

□ RICHIE□□A A□□ORIZZAZIONE ACCA□A□EN□O

□□

Il sottoscritto □□

□ □roprietario	□ □etentore							
Allevamento	□odice							
□omune								
□ia								
□itta soccidante								

□ chiede l'autorizzazione all'accasamento di:

N□volatili			
Specie e tipologia			
□t□		Sesso	□ □ □ □
□rovenienza			
□ata arrivo□consegna			
□ata presunta invio al macello			

In fede.

Il ric□iedente

□□□□□□□□□□□

PER RICEVUTA

TIMBRO E DATA SERVIZIO VETERINARIO

ALLEGATO VII

Il rappresentante dell'Azienda Il □eterinario □fficiale

A□□ORIZZAZIONE ACCA□A□EN□O E VINCO□O A□□EVA□EN□O

□ ANI□A□I A BREVE □I□A Specie □ M / □ F
□ ANI□A□I A LU NGA □I□A Specie □ M / □ F

A ric□iesta del Sig. _____

□ □roprietario	□ □etentore
Allevamento	□odice
□omune	
□ia	
□itta soccidante	

□erificata:

- l'esistenza dei requisiti previsti dalle linee guida□
- l'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento e dei silos ultimata in data _____;
- il rispetto del vuoto (sanitario e biologico);

Preso atto da parte dell'allevatore che:

□ i pulcini di tacc□ino devono essere introdotti nell'allevamento nell'arco massimo di sei giorni;
□ lo svuotamento dell'impianto dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni nel caso di allevamenti di tacc□ini;

si autorizza l'accasamento di n. capi _____ dal giorno_____
□ata, ___/____/_____

Il conduttore dell'allevamento Il □eterinario □fficiale

_____ _____

ALLEGATO VIII

Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI
(*)Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....

Cognome e come(*).....

Indirizzo(*).....Comune(*).....Qualifica(*).....

.....Recapito telefonico(*).....

Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....

ATS..... distretto di(*).....Veterinario(*).....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'				
☐ **Capriolo**	☐ **MASCHIO**	☐ Classe 0	☐ Classe 1	☐ Classe 2	☐ Classe 3	☐ Classe 4
☐ **Camoscio**	☐ **FEMMINA**	☐ Classe 0	☐ Classe 1	☐ Classe 2	☐ Classe 3	
☐ **Cervo**						
☐ **Muflone**						
☐ **Cinghiale**						

	SESSO	ETA'	
☐ **Lepre**			
☐ **Volpe**	☐ **MASCHIO**	☐ Giovane	☐ Adulto
Altro.....	☐ **FEMMINA**	☐ Giovane	☐ Adulto

Animale: ☐ DA PRELIEVO VENATORIO ☐ TROVATO MORTO ☐ DA PIANI DI A BBATTIMENTO ☐ ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento: .....

Numero identificativo: .....

Luogo: Comune.....Località.....

Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....

Altitudine.....

☐ BOSCO ☐ ZONA APERTA ☐ VICINANZA CENTRO ABITATO ☐ VICINANZA STRADA ☐ VICINANZA STALLA ☐ ALTRO.....

Segni di malattia: ☐ DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO ☐ DIFFICOLTA' RESPIRATORIE ☐ LESIONI CUTANEE

☐ LESIONI OCULARI ☐ IMBRATTAMENTO POSTERIORE ☐ ALTRO.....

N° campioni ..... Stato conservazione materiale: ☐ FRESCO ☐ CONGELATO

Campioni: ☐ CARCASSA ☐ SANGUE ☐ MUSCOLO ☐ TESTA ☐ VISCERI ☐ FECI ☐ ALTRO...

Referente per territorio .....

Firma conferente .....

A□□□GA□□ □□

□□o□edu□a □e□la □i□□iesta e □estione delle de□o□□e

Di seguito la procedura per attivare l'iter per il rilascio della deroga, nei casi previsti dalla norma regionale, al fine della attivazione di nuovi allevamenti e/o ampliamenti produttivi avicoli.

- L'allevatore che intende ottenere la "deroga" deve farne formale richiesta al Dipartimento Veterinario (DV) della competente ATS.
- Tale richiesta deve essere accompagnata da una descrizione delle modalità di allevamento, delle modifiche/integrazioni che si intendono apportare all'allevamento con particolare riferimento alle norme di biosicurezza e da un'ipotesi progettuale in cui siano ben individuati, in particolare, i flussi in ingresso e uscita di automezzi e persone e la collocazione dei punti di disinfezione, zone filtro e stoccaggio animali morti.
- Il DV verificata la documentazione e i requisiti vincolanti previsti dalla norma, stabilirà se sussistono le condizioni per l'eventuale rilascio della deroga.
- In caso affermativo, il DV trasmetterà il proprio parere unitamente alla documentazione ricevuta dal richiedente la deroga al "nucleo di esperti" costituito da: OEVR e due rappresentanti dei DV delle ATS, individuati nei responsabili di Sanità Animale o da questi delegati.
- Esaminata la documentazione, se ritenuto opportuno, il nucleo di esperti concorderà con il DV territorialmente competente un sopralluogo presso l'allevamento.
- Dall'esame della documentazione e dagli esiti dell'eventuale sopralluogo verrà concordato il parere definitivo per il rilascio della deroga e/o le eventuali prescrizioni.
- Tale parere e le eventuali prescrizioni saranno formalizzate dall'OEVR al DV territorialmente competente.
- Il DV provvederà a formalizzare all'allevatore il parere e/o le eventuali prescrizioni.
- Nel caso di particolari criticità il nucleo di esperti può richiedere l'apporto della UO Veterinaria.

□o□u□enti □e□□aluta□ione □i□□iesta □e□o□a

1□Richiesta deroga dell'allevatore/detentore animali, integrata da atto notorio di consenso alla richiesta da parte del proprietario dell'immobile o del mappale□

2□□ela□ione te□ni□a des□ittiva del □□o□etto□□on□

2□**a**□per **nuovo** allevamento:

a) specie di pollame e tipologia produttiva (carne, ovaiole, riproduttori, svezzamento), modalità allevamento (all'aperto, a terra, voliera, gabbia), n. capi da allevare e m^2 di superficie utile per l'allevamento;
b) n. foglio e mappale del catasto oggetto dell'intervento e coordinate geografiche;
c) i requisiti di biosicurezza previsti (recinzione specificandone le caratteristiche in planimetria, cancello, piazzola/impianto fisso di disinfezione/ pompa disinfezione, cella frigorifera stoccaggio carcasse, zona filtro, silos caricabili dall'esterno della recinzione, parcheggio esterno automezzi, area stoccaggio pollina);
d) viabilità in comune con altri allevamenti avicoli;
e) allegare planimetria in PDF scala 1:500 per i capannoni;
f) allegare planimetria in PDF scala 1:100 per zona filtro posta all'ingresso dell'area di allevamento;
g) indicazione in planimetria della posizione di quanto al punto 3 e del percorso degli automezzi per carico/scarico animali, mangime, ritiro carcasse, pollina e personale che accede in allevamento.

2□□ per **a□□lia□ento□□a□□io s□e□ie□□a□□io ti□olo□ia□au□ento n□□a□i di alleva□ento** esistente:

a) indicare codice azienda esistente;
b) descrizione della situazione attuale e quella progettuale;
c) miglioramento dei requisiti di biosicurezza esistenti;
d) viabilità in comune con altri allevamenti avicoli;
e) allegare planimetria in PDF scala 1:500 per i capannoni;
f) allegare planimetria in PDF scala 1:100 per zona filtro posta all'ingresso dell'area di allevamento;
g) indicazione in planimetria della posizione di quanto al punto 3 e del percorso degli automezzi per carico/scarico animali, mangime, ritiro carcasse, pollina e personale che accede in allevamento.

□□o□edu□a di valida□ione della □i□□iesta de□o□a

1. L'istanza di deroga ai parametri di distanza minima tra allevamenti va inoltrata al Dipartimento Veterinario della ATS (DV ATS), che, una volta valutata la documentazione rispetto ai criteri indicati, qualora sussistano le condizioni per la deroga, trasmette la documentazione stessa al nucleo di esperti designati da Regione. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la deroga, il DV ATS respinge l'istanza.
2. La documentazione da produrre a corredo dell'istanza di deroga, necessaria per poter effettuare le valutazioni di cui al punto 1, deve essere conforme a quanto contenuto nell'Allegato 2, integrata con l'elenco allevamenti presenti nel buffer di 3Km.
3. Ricevuta la documentazione, il nucleo di esperti si confronta per la valutazione della pratica.
4. A seguito di questa valutazione:
   - se l'esame della documentazione permette al nucleo di esperti di valutare il progetto rispetto alle condizioni previste dalla norma, senza ulteriori integrazioni documentali e/o sopralluogo, l'OEVR predispone e tramette all' ATS il verbale con il parere del nucleo degli esperti, favorevole o non favorevole;
   - se invece dall'esame della documentazione emerge la necessità di integrazioni documentali e/o di effettuazione di un sopralluogo, il nucleo di esperti, tramite OEVR, invia all'ATS il verbale riportante la richiesta di integrazione documentale e/o di effettuare un sopralluogo, congiuntamente al DV ATS.
5. Esaminata l'eventuale documentazione integrativa e/o dopo l'effettuazione del sopralluogo, il nucleo di esperti invia all'ATS il proprio parere favorevole, non favorevole oppure gli eventuali ulteriori adempimenti che dovranno essere messi in atto dall'allevatore al fine di ottenere la deroga.
6. Il DV ATS, in base ai casi di cui ai punti precedenti, comunica all'allevatore il parere favorevole o non favorevole oppure la richiesta di ulteriori adempimenti necessari e vincolanti al rilascio della deroga.
7. In quest'ultimo caso (richiesta di ulteriori adempimenti necessari e vincolanti al rilascio della deroga) il DV ATS rilascerà l'autorizzazione all'accasamento solo previa verifica dell'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti. L'esito di tale verifica dovrà essere comunicato al nucleo di esperti.
8. Le richieste di deroga trasmesse al nucleo di esperti e i relativi pareri conclusivi, devono essere inviati per conoscenza anche all'UO Veterinaria.
9. In SIV è predisposta una funzionalità che permette di registrare le richieste di deroga e tutto l'iter di valutazione sino alla emissione del parere anche al fine di disporre di una specifica reportistica.